



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*di iniziativa della *Giunta Regionale***P/273**

concernente:

“Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della L.R. 28.7.2017, n. 16. Approvazione preliminare.”

è assegnato, per l’espressione del parere, alla Quinta Commissione permanente.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale
consiglioregionale@pec.crsardegna.it
e p.c. 07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
del Turismo
e p.c. 04-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
degli Enti Locali

Oggetto: 35/5 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 25.10.2023 concernente Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della L.R. 28.7.2017, n. 16. Approvazione preliminare.

Si trasmette in allegato, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, la deliberazione n. 35/5, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 25 ottobre 2023.

Il Presidente

Christian Solinas

Sigato da :

LOREDANA VERAMESSA



Firmato digitalmente da
Christian Solinas
08/11/2023 10:17:16



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 25 ottobre 2023

Presiede: Christian Solinas e, in sua assenza, il Vicepresidente Giuseppe Fasolino dalla deliberazione n. 44 alla fine della seduta

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Andreina Farris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Aldo Salaris
Difesa dell'ambiente	Marco Porcu
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Valeria Satta
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Pierluigi Saiu
Industria	Anita Pitti
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Ada Lai
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Carlo Doria
Trasporti	Antonio Moro
Assiste il Direttore Generale (Art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)	Sergio Loddo
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si assenta:

L'Assessore Antonio Moro dalla deliberazione n. 31 alla fine della seduta



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/5 DEL 25.10.2023

Oggetto: **Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della L.R. 28.7.2017, n. 16. Approvazione preliminare.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, premette che le presenti direttive costituiscono attuazione dei principi innovatori contenuti nella legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante (Norme in materia di turismo), ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

Esse si innestano nel processo avviato con l'approvazione delle direttive alberghiere (Delib.G.R. n. 19/39 del 1.6.2023) volto a dare completa attuazione della L.R. n. 16/2017, adeguando l'intera normativa del comparto ricettivo turistico della Regione, oramai obsoleto e risalente nel tempo, e che limita i nostri operatori del settore rispetto alla concorrenza nazionale ed estera.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio prosegue precisando che le strutture ricettive in argomento sono riconducibili a due categorie, che pur avendo il medesimo denominatore comune costituito dallo svolgere attività ricettiva alla "aria aperta" sono nettamente distinte per natura e funzioni.

La prima tipologia è quelle dei campeggi e dei villaggi turistici mentre la seconda è quella dei marina resort.

Affrontando la prima tipologia (campeggi e villaggi turistici), va subito detto che l'attuale disciplina normativa è contenuta nella L.R. n. 22/1984, che risale a quasi 39 anni fa.

È evidente che queste prescrizioni risultino ormai da anni del tutto anacronistiche, essendo completamente cambiato l'assetto normativo, tecnico e socio-culturale di riferimento.

Basti pensare al fortissimo incremento di richieste di soggiorni in case mobili o comunque in strutture predisposte dal gestore, a scapito del tradizionale turismo costituito dai campeggiatori muniti di propri mezzi quali, tenda, camper e roulotte, che avevano caratterizzato queste strutture negli anni settanta e ottanta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/5
DEL 25.10.2023

Risulta perciò improcrastinabile dare attuazione ai nuovi principi della materia introdotti dalla L.R. n. 16/2017, mediante la promulgazione delle presenti direttive, per consentire alla Sardegna di mettersi al passo con i tempi e con la concorrenza delle altre Regioni.

Le direttive oggi presentate sono state predisposte con la partecipazione attiva delle associazioni rappresentative dei portatori di interessi che hanno potuto dare il loro preziosissimo contributo alla loro estensione, unitamente alle Direzioni generali degli Enti Locali e Finanze e della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza edilizia.

Analizzando i tratti salienti delle direttive in materia di campeggi e villaggi turistici, si osserva che queste poggiano sui seguenti punti:

- a) superamento del principio dell'estensione della piazzola, come cardine di valutazione della struttura, anche ai fini qualitativi, sostituito da quello della capacità ricettiva media, coefficiente dato dal rapporto tra la superficie totale della struttura e il numero massimo di turisti ospitabili, fermo restando che ogni piazzola deve avere una superficie minima. Questo parametro, previsto dalla normativa più evoluta, permette una maggiore elasticità ed efficienza nella gestione della struttura, rispettando, nel contempo, le aspettative degli ospiti.
Questo criterio ha sostituito il vecchio principio della superficie della piazzola che fungeva da parametro principale per la classificazione, che aveva lo svantaggio di limitare la utilizzazione dinamica degli spazi interni della struttura, poiché ciò vincolava alla predeterminazione rigida della sua ripartizione in piazzole. Di conseguenza, molte Regioni hanno introdotto questo nuovo principio che premia la maggiore superficie destinata a ciascun ospite, consentendo, nel contempo un migliore utilizzo dello spazio da parte del gestore, in termini elastici e dinamici. A garanzia delle aspettative della clientela e della qualità del servizio, è stata comunque introdotta la previsione della superficie minima di 40 mq della superficie destinata a ciascun equipaggio;
- b) voluta assenza di qualsivoglia interferenza nella disciplina delle altre materie, in primo luogo l'urbanistica e la paesaggistica, allo scopo di prevenire qualsiasi tipo di conflitto tra ordinamenti. Ne deriva che le presenti direttive regolano solo il profilo turistico delle strutture ricettive all'aria aperta e sono quindi applicabili sempre subordinatamente alla condizione legale costituita dal rispetto della vigente normative degli altri settori interessati;
- c) disciplina delle unità abitative e degli allestimenti mobili. Per la prima volta la Regione Sardegna offre una disciplina positiva delle unità abitative costituite da manufatti realizzati in



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/5
DEL 25.10.2023

materiale leggero o in muratura tradizionale e degli allestimenti mobili, quali tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relativi accessori e pertinenze. Come accennato in precedenza, la domanda del turismo all'aria aperta è notevolmente cambiata negli ultimi anni e, ultimamente, i turisti prediligono il soggiorno in strutture leggere o comunque mobili, già installate dal gestore, preferendole ai propri mezzi di soggiorno mobile, come era nel passato, come effetto dello sviluppo del trasporto aereo a basso prezzo.

Dunque, era necessario fornire una disciplina della materia, soprattutto per fissare i suoi perimetri, per evitare qualsiasi possibile sconfinamento con la legislazione urbanistica, a tutela degli stessi operatori.

Inoltre, occorre applicare i nuovi principi in materia di case mobili, previsti dalla novella avvenuta nel 2020 dell'art. 3, comma 1, lett. e5), del D.P.R. n. 380/2001, che prevede espressamente che i manufatti leggeri, anche prefabbricati e le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, collocati, anche in via continuativa in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, non siano considerati interventi di nuova costruzione, abbinabili di un titolo abilitativo, in presenza delle particolari condizioni indicate nell'articolo.

Questa modifica è stata poi trasfusa nel 2022 nel nuovo testo dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 16/2017.

Le direttive proposte forniscono una disciplina dirimente della materia, indispensabile per la sua crescente importanza e quindi per facilitare lo sviluppo armonico di questa tipologia di soggiorno nel pieno rispetto della regolamentazione urbanistica e paesaggistica;

- d) introduzione di alcuni elementi volti a migliorare la qualità e la fruibilità di tutte le strutture, come ad esempio, la segnaletica interna, il materiale informativo a disposizione degli ospiti e i servizi più evoluti (camperservice);
- e) introduzione anche per le strutture ricettive all'aria aperta dei riconoscimenti previsti dalla attuale disciplina regionale alberghiera (Delib.G.R. n. 39/19 del 1.6.2023) a favore delle strutture che sono accessibili per i diversamente abili e per le strutture ecosostenibili. Si tratta di novità molto importanti, non solo per le loro finalità sociali, ma anche perché si intende fornire un elemento di preferenza idoneo a intercettare la tipologia di clientela, diversamente abile, sempre più frequente oltre ai turisti sensibili al tema dell'ambiente. In ordine a quest'ultimo profilo (il turismo ecosostenibile). Occorre precisare che le disposizioni non



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/5
DEL 25.10.2023

possono prevedere al momento un maggiore dettaglio e articolazioni delle ipotesi, difettando una specifica norma attributiva ma è comunque un primo segnale importante.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio conclude riferendo che il risultato finale è un testo attuale, lineare ed effettivamente rispondente ai bisogni della categoria che appare essere tra i più moderni testi tra tutti quelli vigenti nelle Regioni italiane, come confermato anche dagli organi nazionali di vertice della Federazione più rappresentativa del comparto.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio prosegue introducendo la seconda tipologia di strutture all'aria aperta costituita dai marina resort.

Storicamente, i marina resort si sono sviluppati all'estero, in particolare in Croazia e successivamente la fattispecie ha trovato la prima regolamentazione positiva nella confinante Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, artt. 67 e 68, poi seguita da altre Regioni:

- Veneto, legge regionale 27 giugno 2016, n. 18;
 - Emilia Romagna, legge regionale 27 giugno 2014, n. 7;
 - Liguria, legge regionale 12 novembre 2014, n. 32;
 - Sardegna, legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, artt. 13 e 15;
 - Sicilia, legge regionale 7 giugno 2019, n. 8;
- e altre più recenti.

A seguito della trasposizione di questa tipologia ricettizia da parte delle Regioni nei propri ordinamenti, il legislatore nazionale è quindi intervenuto con l'articolo 32, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, che ne ha previsto l'ammissibilità su tutto il territorio nazionale, qualificandoli espressamente come strutture ricettive all'aria aperta.

È importante precisare che, in conseguenza di questa assimilazione alle strutture ricettive, i marina resort beneficiano dell'IVA agevolata al 10%, prevista per le strutture ricettive dal n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 mentre per i porti turistici l'IVA resta al 22%.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 35/5
DEL 25.10.2023

CRS/P/2023/7225 - 8/11/2023
CRS/A/2023/7214 - 8/11/2023

Per questo motivo, tutta la legislazione regionale e anche quella sarda ha classificato questa tipologia tra le strutture ricettive all'aria aperta, unitamente ai camping e ai villaggi turistici (artt. 13 e 15, L.R. n. 16/2017).

Invero, la ratio di questa nuova tipologia ricettiva è quella di favorire il processo di trasformazione dei porti turistici, dai semplici fornitori di servizi di "ormeggio" con pochi e limitati ulteriori servizi al diportista, ad un vero e proprio sistema di tipo para alberghiero, traendo ispirazione dall'esperienza dei camping dove si mette a disposizione del camperista non solo la piazzola ma anche una serie di servizi accessori, omologhi alle strutture alberghiere.

Il principio è quello di far sì che, sempre di più, i porti turistici diventino degli alberghi del mare, anche attraverso apposite convenzioni per i servizi, con un completo livello di accoglienza, vere e proprie strutture ricettive all'aria aperta che saranno classificate in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.

Le presenti direttive costituiscono perciò la prima regolamentazione dell'istituto nella Regione Sardegna. È anche importante osservare che questa tipologia era già ammessa, a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 16/2017 ma non era possibile addivenire alla classificazione qualitativa delle strutture, poiché, in assenza delle direttive, occorreva solamente verificare che i marina resort fossero in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M. 6.7.2016.

Nel merito del loro contenuto, si precisa che si è cercato di fornire degli standard qualitativi omogeni a tutela dell'affidamento dei turisti, il che ha portato al superamento del puro e semplice rinvio alle specifiche tecniche dei porti turistici di cui costituiscono il punto di partenza ma non di arrivo.

L'Assessore aggiunge che il testo cerca di essere aderente anche ai distinguo chiariti dall'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 360/2021) in materia di IVA agevolata, espressione di servizi ricettivi e IVA ordinaria, espressione di servizi tipici dei porti turistici. Ciò appare in modo particolare nella definizione di "posti barca" dei marina resort, offerta nel testo, che vuole prevenire qualsiasi possibile contrasto.

Infine si rileva che in tutti i casi (campeggi, villaggi turistici e marina resort), le strutture già esistenti avranno dodici mesi dalla entrata in vigore delle direttive per presentare l'istanza di riclassificazione alla luce della nuova disciplina solamente per quanto riguarda i requisiti funzionali mentre invece, per quelli strutturali ossia quelli che comportano la necessità di acquisire il permesso di costruire, non saranno necessari adeguamenti automatici.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/5
DEL 25.10.2023

L'Assessore termina la sua disamina riferendo che il testo di direttive proposto è stato presentato ai rappresentanti degli imprenditori del settore, in occasione dell'incontro tenuto presso l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in data 27 settembre 2023, presupposto necessario previsto dall'art. 24, comma 1, della citata L.R. n. 16/2017, e da ultimo trasmesso nella versione definitiva con la nota prot. n. 27154 del 19.10.2023.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone alla Giunta regionale di approvare, in via provvisoria, le direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort, della L.R. 28.7.2017, n. 16, che saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della medesima legge, al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi allegati.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e dei Direttori generali degli Enti Locali e Finanze e della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, in via provvisoria le direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort, della L.R. 28.7.2017, n. 16, per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi allegati:

- A. Unità abitative, allestimenti mobili e installazioni;
- B. Impianti ludico ricreativi;
- C. Segni distintivi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta nella regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/5
DEL 25.10.2023

D. Requisiti per l'attribuzione alle strutture ricettive all'aria aperta della qualifica di struttura "ecosostenibile";
e tabelle:

- 1) standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici);
 - 2) tabella dei punteggi per la classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici;
 - 3) standard minimi per la classificazione dei marina resort;
- di dare atto che l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà, con proprio decreto, ad adottare la conseguente modulistica semplificata per la presentazione allo Sportello unico per le attività produttive, edilizie e per le autorizzazioni energetiche (SUAPE) competente per territorio.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, che si esprime entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

Il Presidente

Christian Solinas



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 35/5 del 25.10.2023

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)

Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione).	4
SEZIONE I	4
(<i>"camping"</i> e <i>"villaggi turistici"</i>)	4
Art. 2 (Definizioni).	4
Art. 3 (Gestione unitaria).	9
Art. 4 (Servizio di sorveglianza e di accettazione dei turisti).	10
Art. 5 (Caratteristiche minime comuni dei campeggi e dei villaggi turistici).	12
Art. 6 (Piazzole).	13
Art. 8 (Dotazioni igienico sanitarie).	14
Art. 9 (Impianti).	15
Art. 10 (Divieto di campeggio).	16
SEZIONE II	17
(<i>"marina resort"</i>)	17
Art. 11 (Definizioni).	17
Art. 12 (Gestione unitaria).	18
Art. 13 (Caratteristiche dei marina resort).	18
Art. 14 (informazioni per il pubblico).	21
SEZIONE III	23
(Disposizioni comuni ai <i>"camping"</i> , <i>"villaggi turistici"</i> e <i>"marina resort"</i>)	23
Art. 15 (Pronto soccorso).	23
Art. 16 (Denominazione delle strutture all'aria aperta).	23
Art. 17 (Segno distintivo).	24
Art. 18 (Insegne).	25
Art. 19 (Attività e servizi aggiuntivi e complementari).	25
Art. 20 (Periodi di apertura).	25
Art. 21 (Strutture ubicate nel territorio di più comuni).	26
Art. 22 (Polizza assicurativa).	26
Art. 23 (Obbligo di comunicazione degli alloggiati).	26
TITOLO II	27
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	27
Art. 24 (Classificazione).	27
Art. 25 (Casi di promiscuità).	28
Art. 26 (Procedimento di classificazione).	28



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 27 (Norma transitoria per la classificazione delle strutture già esistenti)	29
Art. 28 (Entrata in vigore)	30
ALLEGATO A	32
"UNITA' ABITATIVE, ALLESTIMENTI MOBILI E INSTALLAZIONI" (Art. 2, co. 1, lettere h, i e j))	32
Art. 1 A (Tipologie delle unità abitative)	32
Art. 2 A (Allestimenti mobili di pernottamento)	32
Art. 3 A (manufatti realizzati in muratura tradizionale)	33
Art. 4 A (Installazioni dei campeggi e dei villaggi turistici)	33
Art. 5 A (Preingressi dei mezzi mobili di pernottamento)	34
Art. 6 A (Allestimenti per ospiti diversamente abili)	34
ALLEGATO B	35
"IMPIANTI LUDICO RICREATIVI"	35
Art. 1 B (Spazi e locali destinati al benessere psico-fisico)	35
Art. 2 B (Piscine)	35
Art. 3 B (Altri impianti ludico-ricreativi e sportivi)	35
ALLEGATO C	36
"SEGNI DISTINTIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA NELLA REGIONE SARDEGNA"	36
Art. 1 C (Loghi identificativi delle strutture ricettive all'aria aperta)	36
Art. 2 C (Campeggi o camping)	36
Art. 3 C (Villaggio turistico)	37
Art. 4 C (Marina resort)	38
Art. 5 C (Segni distintivi)	39
Art. 6 C (Concessione d'uso del logo distintivo delle strutture ricettive)	44
ALLEGATO D	45
"REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA DELLA QUALITA' DI STRUTTURA "ECOSOSTENIBILE"	45
Art. 1 D (Finalità, presupposti e obiettivi)	45
Art. 2 D. (Obiettivo intermedio ambientale)	46
Art. 3 D. (Obiettivo intermedio socio - culturale)	55
Art. 4 D. (Riconoscimento)	57
Art. 5 D. (Segno distintivo per le strutture all'aria aperta ecosostenibili)	58
Art. 6 D. (Scheda riassuntiva degli obiettivi e dei criteri necessari il riconoscimento della qualità di struttura "ecosostenibile")	58



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione).

1. Le presenti direttive di attuazione, adottate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo), disciplinano le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta della tipologia campeggi e villaggi turistici di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) della citata "*Legge*".
2. Il presente titolo si suddivide in tre sezioni: la sezione I, dedicata ai "*camping*" e "*villaggi turistici*", la sezione II, dedicata ai "*marina resort*" e la sezione III, comune a tutte e tre le tipologie ricettive.
3. La finalità delle presenti direttive attiene esclusivamente alla classificazione delle strutture ricettive e non comporta alcuna deroga o superamento della normativa urbanistica e paesaggistica.

SEZIONE I (*"camping"* e *"villaggi turistici"*)

Art. 2 (Definizioni).

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:
 - a) per "*Legge*": la legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);
 - b) per "*strutture all'aria aperta*": le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, riconducibili alle tipologie campeggio, villaggi turistici e marina resort, individuate dall'articolo 13, comma 1, lett. b) della "*Legge*";
 - c) "*campeggio*" o "*camping*": le strutture ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento trasportabili dal turista per via ordinaria ossia senza ricorrere a trasporto eccezionale. Nei campeggi è consentita la presenza di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo¹, quali mezzi sussidiari di pernottamento, destinati ai turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento e installati a cura del gestore, purché nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva della struttura;

- d) *"villaggi turistici"*: le strutture ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, predisposti dal gestore e destinati ai turisti¹ che non utilizzano propri mezzi di pernottamento in misura percentuale superiore al 25% della capacità ricettiva complessiva della struttura stessa. E' consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di propri mezzi di pernottamento, nel limite della capacità ricettiva residua della struttura. In caso di promiscuità, alla dicitura villaggio può essere utilizzata, anche in sostituzione, la denominazione di *"camping village"*). La distinzione sostanziale tra i *"campeggi"* o *"camping"* e i *"villaggi turistici"* attiene alla diversa percentuale dei sistemi di pernottamento ivi previsti, trasportati dai turisti oppure predisposti dal gestore;
- e) le strutture ricettive di cui alle precedenti lettere c) e d) possono aggiungere le denominazioni *"camping village"*, o *"campeggio villaggio"* o *"villaggio turistico"* in occasione della procedura di classificazione di cui al successivo art. 24, qualora suddividano la propria capacità ricettiva sia per il soggiorno temporaneo dei turisti in allestimenti posti a loro disposizione e sia per il soggiorno temporaneo dei turisti in spazi destinati ai mezzi di pernottamento autonomi e mobili trasportati dagli stessi. Qualora invece, sempre in occasione della procedura di classificazione, dovessero risultare classificati nella categoria a cinque stelle, secondo i parametri di cui alle

¹ I mezzi di pernottamento indicati sono destinati ai turisti che ne sono privi e che vi pernottano: è indifferente che siano resi disponibili dalla gestione o da terzi (es.: tour operator).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tabelle 1 e 2 allegate alle presenti Direttive, i campeggi e i villaggi turistici possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di "*centro vacanze*";

- f) "*equipaggio*" è il gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola od unità abitativa e che utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde, di norma, una tenda, un caravan, un camper, una casa mobile o altri simili mezzi mobili di pernottamento. Lo spazio disponibile per l'equipaggio non può essere inferiore a 40 mq;
- g) "*piazzole*" (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei e numerate progressivamente;
- h) "*allestimenti mobili di pernottamento*": gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili o ulteriori allestimenti. Gli allestimenti mobili appena enunciati, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici ed edilizi a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano rimovibili in ogni momento;
- i) "*case mobili*": le strutture non ancorate al terreno, costruite su appositi carrelli, che ne consentano una rapida installazione su qualsiasi terreno; possono essere omologate, se montate su di un pianale omologato che ne consenta il trasporto; non omologate, se, pur essendo ideate per stare ferme, possiedano caratteristiche tali da consentirne il facile spostamento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- j) *“unità abitative”*: sono gli alloggi predisposti dal titolare della struttura ricettive all'aperto (anche attraverso accordi con *tour-operator*) che possono essere monovano o multivano, amovibili o permanentemente inseriti, meglio descritti nell'allegato A;
- k) *“accessori e pertinenze agli allestimenti mobili”*: beni mobili rimovibili in ogni momento ed installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali le tende veranda, i preingressi telati, i sistemi ombreggianti permeabili all'acqua e le pedane rialzate esterne;
- l) sono *“aree destinate ai servizi e aree libere per uso comune”* le aree destinate alla realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- I. servizio di ricezione e uffici annessi;
 - II. servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;
 - III. market, sala giochi e deposito;
 - IV. servizi igienici, docce e lavatoi;
 - V. le superfici destinate ad usi ricreativi e sportivi o per fornire servizi di comodo o utilità;
 - VI. impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili.
- m) *“strutture esistenti”*: le strutture all'aria aperta già classificate e in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata prima della pubblicazione delle presenti Direttive nel BURAS, anche se non più in esercizio alla data di adozione delle presenti Direttive e quelle i cui lavori di realizzazione o di ristrutturazione, siano già stati iniziati e, salvo proroghe alla durata dei lavori, non siano decorsi più di tre anni dalla data del loro inizio, prima della pubblicazione delle presenti direttive nel BURAS;
- n) *“nuove strutture”*: le strutture all'aria aperta i cui lavori di realizzazione o di ristrutturazione, non siano stati iniziati o, se iniziati, siano decorsi, in assenza di proroghe ai termini di validità della durata dei lavori, più di tre



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

anni dal loro avvio, o i cui progetti di costruzione o di ristrutturazione siano stati presentati agli uffici competenti in data successiva alla data di pubblicazione delle presenti Direttive nel BURAS;

- o) "*occupazione stanziale*": l'occupazione delle piazzole, nelle strutture ricettive all'aria aperta, da parte dei clienti con i propri allestimenti per periodi superiori a 3 mesi e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili, con possibilità di rimessaggio degli allestimenti. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi;
- p) "*capacità ricettiva massima (CRM)*": il numero totale di persone autorizzate nella struttura ricettiva. Viene determinata dal titolare in sede di domanda di classificazione e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A. La capacità ricettiva massima viene determinata dalla somma del numero totale di persone ospitabili nelle piazzole in base alle installazioni igienico-sanitarie comuni con il numero totale di persone ospitabili nelle singole unità abitative (mobili e non) dotate di servizi privati completi riservati;
- q) "*superficie lorda*": è l'insieme delle aree a disposizione della struttura ricettiva delle quali il titolare abbia la legittima disponibilità;
- r) "*densità ricettiva*": è il valore che esprime il numero minimo di metri quadrati di superficie lorda della struttura ricettiva disponibile per ogni persona ospitabile;
- s) "*installazioni igienico-sanitarie comuni*": sono costituite da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
- t) "*servizio igienico-sanitario riservato al singolo equipaggio*": è costituito da un camerino dotato almeno di WC, doccia, lavabo;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- u) *“servizio igienico per disabili”*: camerino dotato di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;
- v) *“vuotatoio acque nere”*: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride (WC chimico) dei mezzi mobili di pernottamento, collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente con manichetta flessibile. Dovrà essere collocato nel raggio di 200 metri dalla piazzola servita, possibilmente in prossimità delle installazioni igienico-sanitarie comuni;
- w) *“vuotatoio acque chiare”*: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque chiare (provenienti dai lavelli e docce) dei mezzi mobili di pernottamento, dotato di rubinetto di acqua corrente con manichetta flessibile. Dovrà essere collocato nel raggio di 200 metri dalla piazzola servita, possibilmente in prossimità delle installazioni igienico-sanitarie comuni;
- x) *“camper service”*: area dotata di apposita caditoia per lo scarico dei serbatoi di raccolta dei reflui dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di colonnina idonea a ricevere lo scarico dei serbatoi di tipo estraibile installati a bordo dei mezzi (acque luride WC chimico), rubinetto di acqua corrente con manichetta flessibile per il lavaggio del serbatoio, e colonnina con rubinetto per il rifornimento dell'acqua potabile;
- y) *“responsabile in servizio”*: è il titolare, o persona da lui incaricata, al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;

Art. 3 (Gestione unitaria).

1. Le strutture all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria. Per gestione unitaria si intende la gestione posta in capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi ricettivi complementari.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi complementari ricettivi diversi da quello di pernottamento (ad es.: servizi di somministrazione di alimenti e bevande, spaccio o di altri servizi ricettivi accessori, etc...) sia affidata ad altri gestori e sia stata stipulata un'apposita convenzione, in forma scritta e di data certa. Resta ferma la responsabilità del gestore della struttura di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi gestiti da terzi, al livello di classificazione attribuito alla struttura, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva.
3. I requisiti di cui al successivo articolo 24, devono essere espressamente accettati dai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi, per quanto di loro competenza nella convenzione di cui al precedente comma 2.
4. La dichiarazione dei requisiti, presentata ai sensi del successivo articolo 26, è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi.
5. Il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta deve avere la disponibilità degli immobili e dei terreni in cui è svolta l'attività, in forza di un valido titolo; in mancanza la classificazione non può essere attribuita o, nel caso di strutture esistenti, è revocata.
6. Il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta è tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ed effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), all'autorità competente per territorio.

Art. 4 (Servizio di sorveglianza e di accettazione dei turisti).

1. Il locale destinato a zona ricevimento o "reception" della struttura deve essere posto nelle vicinanze dell'ingresso principale della struttura ricettiva di cui al successivo art. 5, comma 1, in un'area apposita e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. All'interno della zona di ricevimento devono essere esposti, in maniera ben visibile:
 - a) il segno distintivo della struttura, comprendente la denominazione, l'indicazione della tipologia, la classificazione e lo IUN;
 - b) la copia dei titoli abilitativi;
 - c) la planimetria generale della struttura con l'esatta posizione dei servizi, e con la disposizione e numerazione delle piazzole e delle unità abitative;
 - d) i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura;
 - e) il nome del responsabile della struttura;
 - f) il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l'assistenza medica non emergenziale ovvero il recapito del servizio di guardia medica e il numero di chiamata del pronto soccorso;
 - g) le indicazioni utili per accedere alle farmacie più vicine nonché altri numeri di pubblica utilità;
 - h) l'orario per il *check in* e il *check out*;
 - i) le indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Dovranno essere messi a disposizione del turista (anche attraverso una brochure) i seguenti materiali multilingua:
 - a) una planimetria della struttura con la disposizione ed indicazione dei servizi, delle piazzole e delle unità abitative;
 - b) il regolamento di organizzazione della struttura;
 - c) le indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d) le indicazioni per l'assistenza medica (servizio di guardia medica e il numero di chiamata del pronto soccorso);
 - e) riferimenti per le informazioni turistiche, escursioni, noleggio mezzi etc..



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Gli addetti al ricevimento devono indossare almeno un cartellino di riconoscimento.
5. Presenza in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato nel periodo di apertura al pubblico.
6. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattr'ore su ventiquattro e può essere svolto anche a distanza, mediante l'utilizzo di impianti idonei.

Art. 5 (Caratteristiche minime comuni dei campeggi e dei villaggi turistici).

1. L'intero perimetro del complesso deve essere delimitato con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali.
2. L'accesso alla struttura ricettiva avviene mediante l'ingresso principale costantemente controllato e deve essere sufficientemente ampio per consentire un agevole passaggio dei veicoli.
3. Gli ulteriori accessi della struttura ricettiva devono essere controllati.
4. I varchi di accesso con finalità tecniche o di ispezione tecnologica, devono essere provvisti di idonea chiusura e muniti di apposita segnaletica.
5. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, in caso di strutture ricettive confinanti, è possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra le stesse, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni.
6. All'interno delle strutture ricettive deve essere posizionata apposita segnaletica che indichi, in maniera chiara, i percorsi che conducono alla zona di ricevimento, ristorante, al bar, ai servizi igienici, uscita, etc.. E' anche necessario che vi sia la segnaletica che conduca alla piazzola assegnata all'equipaggio all'interno della struttura.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva deve essere possibilmente sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità sia a piedi e sia con i veicoli.
8. La viabilità pedonale interna deve assicurare un agevole e diretto accesso ai servizi e alle dotazioni della struttura ricettiva.
9. La viabilità veicolare interna e quella di accesso devono essere realizzate in modo da limitare il sollevamento di polvere.
10. Tutte le strutture ricettive all'aria aperta sono organizzate e suddivise in piazzole chiaramente individuabili, contrassegnate con un numero o con una identificazione alfanumerica progressiva corrispondente alla numerazione riportata nelle mappe contenute nei materiali informativi a disposizione dei clienti di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) e comma 3 lettera a).
11. La struttura ricettiva deve rendere disponibile ai turisti dotati di una propria autovettura un parcheggio all'interno della struttura o nelle sue vicinanze i cui posti auto corrispondano ad almeno il 15% delle piazzole.

Art. 6 (Piazzole).

1. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali: paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei.
2. Ogni piazzola deve essere accessibile a piedi o per il tramite di autoveicoli.
3. Nelle piazzole, su richiesta dei clienti è consentita l'installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di otto persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 7 (Densità ricettiva).

1. Le densità ricettive di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. r) non possono essere inferiori alle seguenti superfici, suddivise per categoria di classificazione:

Camping:

- 1 stella: 28 mq per unità di CRM;
- 2 stelle: 32 mq per unità di CRM;
- 3 stelle: 36 mq per unità di CRM;
- 4 stelle: 40 mq per unità di CRM;
- 5 stelle: 44 mq per unità di CRM.

Villaggi Turistici:

- 1 stella: 32 mq per unità di CRM;
- 2 stelle: 36 mq per unità di CRM;
- 3 stelle: 40 mq per unità di CRM;
- 4 stelle: 44 mq per unità di CRM;
- 5 stelle: 48 mq per unità di CRM.

Art. 8 (Dotazioni igienico sanitarie).

1. I servizi igienici comuni devono essere collocati ad una distanza massima non inferiore a 3 metri e non superiore a 150 metri dalle piazzole a cui sono destinati. Sono consentite deroghe nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura urbanistico-edilizia o tecnica. Tale distanza non trova applicazione nel caso dei servizi igienici riservati alla piazzola.
2. I servizi igienici comuni devono essere realizzati distinti per gli uomini e per le donne, anche in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura e devono essere puliti almeno due volte al giorno.
3. il servizio igienico riservato alla piazzola può essere realizzato anche in allestimenti, nel rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica e va calcolato ai fini del computo del CRM.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico sanitarie riservate, permane l'obbligo di allestire delle installazioni di uso comune in misura rapportata al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, come da tabella allegata. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo permane comunque nella misura di una installazione ogni 100 persone ospitabili;

Art. 9 (Impianti).

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica.
2. L'impianto di illuminazione, realizzato nel rispetto delle norme C.E.I., deve garantire l'agevole visibilità dei varchi e la agevole fruizione di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori;
3. Deve essere assicurata l'erogazione di acqua potabile nei lavabi nonché attraverso apposite fontanelle, in ragione di almeno 1 ogni 100 ospiti.
4. La struttura deve porre a disposizione dei clienti un collegamento telefonico via cavo o rete mobile con apparecchio telefonico. Questo obbligo non sussiste qualora la struttura sia raggiunta da rete telefonica fissa o da rete mobile o da connessione internet.
5. La struttura deve essere dotata di un sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi, secondo le modalità previste nel territorio comunale.
6. L'area dedicata alla raccolta dei rifiuti è localizzata in luogo distante dalle piazzole e perimetrata con frangivista.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10 (Divieto di campeggio).

1. Ai sensi dell'art. 22 della *Legge*, è vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti.
2. È ammesso lo stazionamento occasionale a titolo gratuito di un solo allestimento mobile di pernottamento (esclusivamente: tende, camper e caravan) in aree private in prossimità di edifici dotati di servizi igienici disponibili, da parte del proprietario o con il suo consenso.
3. La sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 185 del codice della strada.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE II ("marina resort")

Art. 11 (Definizioni).

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:

- a) per «Legge» la legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);
- b) per «*comune competente*», il comune nel cui territorio è ricompreso il Marina Resort;
- c) per «*porto turistico*» è definito come il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.p.r. 2 dicembre 1997 n. 509;
- d) per «*Marina Resort*» le strutture ricettive individuate al comma 3 dell'articolo 15 della «Legge» e definite come strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento dei turisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato e idoneo a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto e come definito nei Piani regolatori Portuali, ove efficaci, e nel rispetto dei vigenti regolamenti portuali. Il Marina Resort si caratterizza per la sua natura polifunzionale che comporta una più accentuata offerta di servizi rispetto alla tradizionale struttura del *porto turistico* (a puro titolo esemplificativo, il parcheggio auto, il bar, la tavola calda o fredda, il ristorante, il servizio bancomat, la rivendita dei tabacchi e dei souvenir e la lavanderia a gettoni);
- e) per «*gestore*», l'impresa titolare del Marina Resort che abbia la disponibilità, in forza di validi titoli concessori (anche in subgestione ex art. 45 bis codice della navigazione e comunque in coerenza con l'art. 68 del regolamento di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attuazione del CDN – ferma restando la responsabilità in capo al concessionario ai sensi del medesimo Codice della Navigazione) dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione;

- f) Per *“proprie unità da diporto”*, le unità che a vario titolo (ad es. proprietà, locazione, noleggio o altro titolo idoneo) sono nella legittima disponibilità dei diportisti.

Art. 12 (Gestione unitaria).

1. I Marina Resort sono esercizi pubblici a gestione unitaria in forma imprenditoriale. Per gestione unitaria s'intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nello spazio acqueo identificato nonché per gli ulteriori servizi a questo complementari.
2. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di pernottamento sia affidata ad altri operatori purché gli stessi siano in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, in forma scritta e di data certa, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito al Marina Resort, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva.
3. La gestione dei Marina Resort, qualora inserita all'interno di una o più concessioni demaniali marittime, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del CDN ove non prevista.

Art. 13 (Caratteristiche dei marina resort).

1. I Marina Resort devono essere dotati di un minimo di sette posti barca.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Per posto barca si intende lo spazio acqueo idoneo e attrezzato per consentire l'ormeggio in sicurezza delle imbarcazioni.
3. I Marina Resort devono essere dotati di impianti tecnologici e di servizi dedicati, di seguito precisati, volti a garantire la sicurezza per lo stazionamento prolungato e devono essere adeguati alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, compatibilmente con i vincoli infrastrutturali dell'opera portuale, del suo sedime e comunque in linea con quanto disposto dal Codice della Nautica da Diporto e dalla più generale normativa per quanto pertinente.

3.1. Impianti:

- a) impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
- b) impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
- c) impianto di illuminazione;
- d) impianto idrico;
- e) impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
- f) impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

3.2. Servizi, attrezzature e impianti complementari:

- a) vigilanza;
- b) servizio assistenza all'ormeggio;
- c) ascolto radio VHF;
- d) recupero oli esausti e batterie;
- e) pulizia ordinaria delle aree comuni;
- f) raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
- g) installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
- h) apposito defibrillatore DAE, da installarsi secondo le modalità stabilite



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dal Ministero della Salute con proprio decreto².

- i) cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;
- j) erogazione acqua potabile;
- k) dotazione di un punto reception.

3.3. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo:

- a) aspiratore acque nere di bordo;
- b) individuazione numerica dei posti barca;
- c) pulizia giornaliera specchio acqueo.

4. Nei Marina Resort nei periodi di chiusura è consentito il rimessaggio in acqua nei punti di ormeggio.

5. I posti barca nei Marina Resort sono così suddivisi:

- a) ordinari: quelli riservati alle unità da diporto dei turisti e che comportano la messa a disposizione del corrispondente posto barca, individuato ai sensi del precedente comma 3.3.b, indipendentemente dalla durata e/o dalla formula/modalità di accosto. In ogni caso l'utilizzo dell'ormeggio non può superare il 10% della destinazione ordinaria;
- b) temporanei: quelli destinati in via ordinaria allo stazionamento delle imbarcazioni nell'ambito di contratti di ormeggio, qualora vengano utilizzati temporaneamente e provvisoriamente per la sosta e il pernottamento delle unità da diporto di passaggio, in quanto risultano liberi e disponibili rispetto alla loro assegnazione ordinaria. In ogni caso l'utilizzo temporaneo dell'ormeggio non può superare il 20% della destinazione ordinaria.

Le fattispecie sopraelencate ricadono comunque tra quelle previste dall'art. 32, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.

² Attualmente è in vigore il DM 18.03.2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009".



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Il titolare del Marina Resort ha la facoltà di determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile il posto barca, comunque non prima delle ore dieci del mattino.

Art. 14 (informazioni per il pubblico).

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) la copia della dichiarazione autocertificativa;
 - b) la dichiarazione dei requisiti (classificazione) e l'elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva e lo IUN;
 - c) la tabella dei prezzi, comprensiva dell'uso dei servizi comuni e dei costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe standard;
 - d) i periodi di apertura e chiusura della struttura, se di carattere stagionale;
 - e) planimetria del porto e/o approdo turistico dove sono individuati i posti barca destinati alla clientela;
 - f) orario di *check in* e di *check out*.
2. Tutti i prezzi di cui al comma precedente devono essere comprensivi di IVA.
3. Nella zona di ricevimento devono essere messi a disposizione dell'ospite (anche attraverso una *brochure*):
 - a) la planimetria della struttura con l'ubicazione dei servizi e dei punti di ormeggio;
 - b) i regolamenti della struttura;
 - c) le indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d) le indicazioni per l'assistenza medica (servizio di guardia medica e il numero di chiamata del pronto soccorso);
 - e) le indicazioni relative alle più importanti ordinanze della locale Autorità Marittima, vigenti nel circondario, nonché l'indicazione del sito web ove



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

reperire quei documenti e dei contatti telefonici della competente
Capitaneria di Porto;

- f) eventuali riferimenti per le informazioni turistiche, escursioni, noleggio mezzi
etc.;
- 4. Gli addetti al ricevimento devono indossare almeno un cartellino di
riconoscimento.
- 5. E' necessaria la presenza in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva,
del titolare o di un suo delegato nel periodo di apertura al pubblico.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE III

(Disposizioni comuni ai “camping”, “villaggi turistici” e “marina resort”)

Art. 15 (Pronto soccorso).

1. Le strutture con capacità autorizzata fino a 1000 ospiti devono possedere una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo n. 81/2008.
2. Le strutture con capacità ricettiva autorizzata oltre i 1000 ospiti devono prevedere la disponibilità di un'area idonea, per la prestazione dei servizi sanitari in loco, adeguatamente attrezzato con lettino e materiale sanitario di rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l'assistenza medica non emergenziale ovvero comunicare il servizio di guardia medica.
4. Ogni struttura deve essere dotata di apposito defibrillatore DAE, da installarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero della Salute con proprio decreto³.

Art. 16 (Denominazione delle struttura all'aria aperta).

1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate uguali denominazioni per strutture ricettive all'aria aperta diverse.
2. Le denominazioni delle nuove strutture all'aria aperta e le eventuali variazioni alle denominazioni delle strutture esistenti devono essere tali da non creare incertezze sulla natura, sulla tipologia della struttura e sul livello di classifica posseduto.
3. In alternativa alla dizione di *campeggio* può essere usata quella di *camping* e in caso di promiscuità sia nel caso di campeggio che in quello di villaggio turistico, si può aggiungere la denominazione: “*campeggio villaggio*” o “*camping village*”

³ Attualmente è in vigore il DM 18.03.2011 “*Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009*”.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

o “villaggio turistico” e/o “centro vacanze”, alle condizioni enunciate al precedente art. 2, comma 1, lett. e).

Art. 17 (Segno distintivo).

1. Le strutture di cui alla presenti direttive devono dotarsi di apposito segno distintivo i cui modelli sono contenuti nell'allegato C delle presenti direttive.
2. Il segno distintivo è dato in concessione d'uso gratuito dalla Regione Sardegna – Direzione generale dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio alle strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti dalla “Legge” e dalle presenti direttive di attuazione, ai fini dell'avvio e/o della variazione della loro attività.
3. Il segno distintivo deve essere conforme alla classificazione attribuita loro mediante la autodichiarazione del titolare e all'eventuale rettifica operata dagli Enti preposti, ai sensi del successivo articolo 24.
4. Il segno distintivo deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione e commercializzazione. In queste ultime ipotesi di pubblicizzazione, è sufficiente indicare la categoria di classificazione della struttura ricettiva.
5. Le strutture ricettive all'aria aperta in possesso dei requisiti di accessibilità possono esporre il relativo segno che qualifica la struttura come “*struttura ricettiva ad accessibilità universale*”, conforme al modello di cui sotto, anche in modo separato rispetto al segno distintivo di cui al comma 1 del presente articolo. I requisiti richiesti sono quelli contenuti nel DM 14.06.1989, n. 236 e devono consentire ai diversamente abili il libero accesso alla struttura, agli allestimenti fissi, ai servizi igienici in comune e alla sala ristorante/colazione. Tutte le zone adibite agli ospiti diversamente abili, devono avere un adeguato spazio di manovra per le persone su sedia a rotelle e un agevole ingresso ai locali (spazio di rotazione 150x150 cm, accessi almeno 80 cm di larghezza).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Art. 18 (Insegne).

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'insegna delle strutture ricettive all'aria aperta non può recare diciture, acronimi o simboli tali da creare incertezze sulla natura, sulla tipologia della struttura e sul livello di classifica posseduto.

Art. 19 (Attività e servizi aggiuntivi e complementari).

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di spaccio e di bar. L'obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico all'interno della struttura o nel raggio di un chilometro.
2. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile destinare aree a rimessaggio e uso comune dei mezzi di pernottamento.
3. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato negli allestimenti mobili di pernottamento, e nei locali ad uso comune delle strutture ricettive qualora le medesime effettuino l'apertura nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo.

Art. 20 (Periodi di apertura).

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono considerate ad apertura annuale quando, nel corso dell'anno di esercizio, il periodo complessivo di apertura



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(anche non continuativa) è superiore a 9 mesi; sono pertanto da considerarsi ad apertura stagionale le strutture con un periodo complessivo di apertura (anche non continuativa) inferiore o uguale a 9 mesi.

2. I titolari delle strutture ricettive comunicano annualmente alla Regione ed al Comune, per il tramite del SUAPE, i periodi di attività riferiti all'anno successivo. In mancanza di comunicazione sono assunti i periodi di attività desumibili dall'ultima comunicazione acquisita.

Art. 21 (Strutture ubicate nel territorio di più comuni).

1. Per le aziende che eventualmente insistano sul territorio di più comuni, le competenze previste dalla Legge sono esercitate dal comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

Art. 22 (Polizza assicurativa).

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui alle presenti Direttive devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. L'assicurazione deve coprire tutti i possibili danni a cose e persone all'interno della struttura, delle aree/locali ad essa collegate e si estende ai servizi accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, ristorante, piscine, eventuali negozi presenti all'interno della struttura.

Art. 23 (Obbligo di comunicazione degli alloggiati).

1. I titolari delle strutture ricettive di cui alle presenti Direttive sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della "Legge", secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale per tutte le strutture ricettive nonché ad inoltrare all'autorità competente per territorio le comunicazioni di pubblica sicurezza, ai sensi del regio decreto n. 773/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 24 (Classificazione).

1. Le strutture ricettive rientranti nelle tipologie: “camping” e “villaggio turistico”, ai sensi dell'articolo 17 della “Legge”, sono classificate in cinque livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione ai requisiti minimi posseduti secondo la Tabella 1, allegata alle presenti direttive, rispettivamente per i campeggi e i villaggi turistici.
2. Le strutture ricettive rientranti nella tipologia “marina resort”, ai sensi dell'articolo 17 della Legge, sono classificati in quattro livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a quattro, in relazione ai requisiti minimi posseduti secondo la tabella 3 allegata alle presenti direttive.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, le strutture ricettive all'aria aperta di cui alle presenti direttive, in presenza dei requisiti previsti nell'allegato F alle presenti direttive, possono chiedere il riconoscimento della qualità di struttura all'aria aperta-“eco sostenibile”.
4. L'autocertificazione dei requisiti deve essere presentata nel comune competente per territorio attraverso il SUAPE, come disciplinato al successivo articolo 26 ed è condizione necessaria per l'avvio dell'attività e ai fini dell'attribuzione di un determinato livello di classifica.
5. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo ha un generale potere di verifica della rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità di valutazione degli esercizi ricettivi nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della “Legge”.
6. Il comune competente per territorio procede, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della “Legge” alla rettifica della classifica quando, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta che la struttura ricettiva possieda requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autocertificazione di cui al precedente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comma 4.

7. La funzione di verifica e di omogeneità di applicazione degli *standard* e dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti direttive nonché quelle di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 25 della "*Legge*" sono esercitate dai comuni competenti per territorio e dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo anche mediante sopralluoghi.
8. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo può avvalersi per le eventuali verifiche *in loco* della Polizia Locale del comune ove è ubicata la struttura e del Corpo regionale Forestale e di Vigilanza ambientale, attribuendo specifica delega amministrativa di funzioni.
9. I comuni e l'Assessorato regionale competente in materia di turismo sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a prestare la massima collaborazione reciproca, ai fini del miglioramento e dell'ottimizzazione dell'attività di verifica e controllo.

Art. 25 (Casi di promiscuità).

1. Nei casi di promiscuità riferite alle strutture di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere c) e d) (camping e villaggi turistici), la valutazione dei requisiti viene fatta applicando le tabelle corrispondenti.

Art. 26 (Procedimento di classificazione).

1. Il procedimento di classificazione è disciplinato dall'articolo 18 della "*Legge*".
2. La classificazione della struttura è effettuata a mezzo di autodichiarazione da presentare al SUAPE competente per territorio, unitamente alla dichiarazione autocertificativa sulla valutazione della classificazione.
3. La classifica non ha durata temporale predeterminata.
4. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare all'Ufficio SUAPE competente qualsiasi variazione che comporti la variazione del livello di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

classificazione, della capacità ricettiva nonché della tipologia della struttura, presentando le previste dichiarazioni e utilizzando la specifica modulistica, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

5. In caso di mancato rispetto del termine ultimo per effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 4, sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 4 della *Legge*, a seconda del tipo di infrazione concretamente commessa a seguito della mancata comunicazione.
6. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. c) comporta il conseguente passaggio della struttura ricettiva da "*campeggio*" a "*villaggio turistico*" ed è comunicata al SUAPE competente per territorio, entro sei mesi dal suo verificarsi.
7. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE, decorsi sei mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento, procede d'ufficio. L'omessa comunicazione non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26, commi 3 e 4 della "*Legge*" se, nonostante la variazione della percentuale dei sistemi di pernottamento, viene rispettata la capacità ricettiva complessiva della struttura.
8. Successivamente all'avvio dell'attività, le attrezzature, gli arredi e i locali della struttura ricettiva all'aria aperta devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurare la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza.
9. Nel caso in cui la valutazione dei requisiti conduca ad un diverso livello di classifica, alla struttura è attribuito il livello minore corrispondente.

Art. 27 (Norma transitoria per la classificazione delle strutture già esistenti).

1. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti direttive, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti, come definite all'articolo 13, comma 1, lettera b) della "*Legge*" (camping, villaggi turistici e marina resort),



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

devono adeguare i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, applicabili per tipologia, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle. Contestualmente, qualora in possesso dei relativi requisiti, possono presentare apposita dichiarazione per il riconoscimento di "*struttura ricettiva ad accessibilità universale*", in relazione a quanto previsto nel precedente articolo 17, comma 5 e per il riconoscimento di "*struttura ricettiva ecosostenibile*", in relazione a quanto previsto nel successivo allegato D.

2. La mancata trasmissione della modulistica richiesta, entro i termini di cui al comma precedente, da presentarsi al SUAPE competente per territorio, comporta l'impossibilità di procedere alla classificazione e di proseguire l'attività ricettiva.

Art. 28 (Entrata in vigore).

1. Le presenti direttive entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
2. Le presenti Direttive si compongono dei seguenti allegati e delle seguenti tabelle:

Allegati:

- A) Unità abitative, allestimenti mobili e installazioni;
- B) Segni distintivi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta nella regione Sardegna;
- C) Requisiti per l'attribuzione alle strutture ricettive all'aria aperta della qualifica di struttura "ecosostenibile".



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabelle:

1. standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici);
2. tabella dei punteggi per la classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici;
3. standard minimi per la classificazione dei marina resort.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A

“UNITÀ ABITATIVE, ALLESTIMENTI MOBILI E INSTALLAZIONI” (Art. 2, co.mma 1, lettere h, i e j))

Art. 1 A (Tipologie delle unità abitative).

1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti unità abitative (U.A.):
 - a) allestimenti mobili di pernottamento;
 - b) manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale.
2. Tutte le unità abitative di cui al comma precedente possono essere dotate di una propria cucina/angolo cottura e di un bagno privato.
3. Gli eventuali bagni delle unità abitative presenti nelle piazzole possono non essere dotati di locale antibagno
4. Le unità abitative di cui al presente articolo possono avere una capacità ricettiva massima di otto persone nel rispetto della capacità ricettiva complessiva della struttura (CRM).

Art. 2 A (Allestimenti mobili di pernottamento).

1. Gli allestimenti mobili di pernottamento predisposti dal gestore rientrano nelle tipologie: tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relativi accessori e pertinenze, e da quanto è previsto dalla legge.
2. La distribuzione interna (camere, cucina e bagni nonché il numero di posti letto complessivi) della unità mobile deve essere certificata dal produttore, distributore o venditore dell'allestimento, oppure autocertificata dallo stesso gestore.
3. Gli allestimenti mobili destinati ad ospitare i turisti nonché quelli destinati ad ospitare i servizi igienici riservati alla piazzola, devono essere collocati sulle piazzole.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3 A (manufatti realizzati in muratura tradizionale).

1. Ai manufatti edilizi (realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione) che costituiscono attività rilevante ai fini urbanistici ed edilizi, devono rispettare i seguenti parametri di natura igienico sanitaria:
 - a) altezza media interna non inferiore a metri 2,70;
 - b) una superficie minima utile, comprensiva di servizi e locali accessori, non inferiore a quattro metri quadrati per ogni persona alloggiata.
2. I manufatti edilizi di cui al comma 1 devono essere costituiti da superficie interna utile compresa tra i 14 metri quadrati e i 40 metri quadri, possono essere dotati di veranda e devono essere dotati di angolo cottura e bagno privato nonché rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.
3. Il bagno privato deve avere una superficie utile non inferiore a metri quadrati 3 ed essere allestito con lavandino, doccia, WC ed eventuale bidet.
4. L'angolo cottura può essere eventualmente collocabile anche nella veranda esterna;
5. In tutte le ipotesi di cui al presente allegato, la frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è sempre arrotondabile all'unità superiore.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai manufatti di nuova realizzazione oppure ai manufatti preesistenti oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia subordinata al permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), della L.r. 11 ottobre 1985, n. 23.

Art. 4 A (Installazioni dei campeggi e dei villaggi turistici).

1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti installazioni:
 - a) preingressi dei mezzi mobili di pernottamento;
 - b) cucinotti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. E' facoltà del titolare o del gestore della struttura consentire o meno le installazioni di cui al precedente comma 1, lett. a) da parte degli ospiti, garantendo il decoro e l'omogeneità delle stesse.

Art. 5 A (Preingressi dei mezzi mobili di pernottamento).

1. Sono costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone. Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo. Nei preingressi è consentita l'installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, di un eventuale punto cottura. E' in ogni caso vietata l'installazione di servizi igienici.

Art. 6 A (Allestimenti per ospiti diversamente abili).

1. Fermo restando l'applicazione dei principi generali in materia, in caso di occupazione di piazzole da parte di persone con disabilità è consentito il mantenimento o l'installazione di allestimenti aventi superfici superiori e metrature diversificate in funzione delle specifiche esigenze dell'ospite.
2. Nel caso in cui gli interventi previsti dal presente articolo richiedano atti di assenso comunque denominati, è fatto salvo il rispetto delle specifiche normative di settore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B

“IMPIANTI LUDICO RICREATIVI”

Art. 1 B (Spazi e locali destinati al benessere psico-fisico).

1. Gli spazi e i locali destinati ai trattamenti mirati al benessere psico-fisico degli ospiti alloggiati all'interno delle strutture ricettive all'aperto devono essere conformi alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Art. 2 B (Piscine).

1. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 le piscine delle strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in categoria a/2 – piscine ad uso collettivo - e sono gestite nel rispetto dell'accordo medesimo.

Art. 3 B (Altri impianti ludico-ricreativi e sportivi).

1. Gli ulteriori eventuali impianti destinati alle attività ludico-ricreative e sportive presenti nella struttura ricettiva rispettano i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalle normative vigenti in materia.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato C

“SEGNI DISTINTIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA NELLA REGIONE SARDEGNA”

Art. 1 C (Loghi identificativi delle strutture ricettive all’aria aperta).

1. Le strutture ricettive all’aria aperta che operano sul territorio regionale, ai sensi della “Legge”, si dotano di apposita targa contenente il segno distintivo che identifica la tipologia di struttura ricettiva e la sua classificazione secondo le modalità indicate nell’articolo 24 delle presenti Direttive, in luogo ben visibile presso la struttura ricettiva stessa.
2. Tutti i colori descritti nei successivi articoli hanno la percentuale di tinta pari a 100 e la misura delle ellissi può essere modificata a piacimento, rispettando però le seguenti proporzioni: 100 alla dimensione dell’asse maggiore e 60 a quella dell’asse minore.

Art. 2 C (Campeggi o camping).

1. Per le aziende all’aria aperta denominate “*campeggi o camping*”, la targa riporta il simbolo distintivo rappresentato nell’ellisse n. 1 predisposto dalla Regione Sardegna secondo dimensioni, caratteri, forme e colori omogenei con la simbologia delle altre strutture ricettive all’aria aperta e contenenti le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) simbolo, su fondo verde, racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da una tenda stilizzata. Le tonalità utilizzate per i colori sono il verde pantone 371 per lo sfondo e il rosso pantone 180 C e il bianco pantone Trans Whyte;
 - b) la specificazione dell’attività è riportata in carattere maiuscolo in colore rosso pantone 180 C nella parte superiore dell’ellisse (**CAMPEGGIO**) mentre in



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

basso appaiono sempre in colore rosso le stelle a cinque punte concernenti la classificazione a cui è stato assegnato l'esercizio.

2. Le modalità di utilizzo in concessione d'uso sono, invece, riportate nel successivo articolo 6 C del presente allegato.
3. La personalizzazione della targa in plexiglass o in materiale simile con il numero delle stelle concernenti la classificazione e secondo le caratteristiche e le dimensioni sopra riportate è effettuata dal titolare utilizzando il file scaricabile dal sito regionale www.regione.sardegna.it, nell'apposita sezione dei procedimenti contenuta nella Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 3 C (Villaggio turistico).

1. Per le strutture ricettive all'aria aperta denominate "*villaggio turistico*", la targa riporta il simbolo distintivo rappresentato nell'ellisse n. 2 predisposto dalla Regione Sardegna secondo dimensioni, caratteri, forme e colori omogenei con la simbologia delle altre strutture ricettive all'aria aperta e contenenti le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da una casupola sulla sinistra vicina ad una tenda sulla destra, entrambe stilizzate. Le tonalità utilizzate per i colori sono il verde pantone 371 per lo sfondo e il rosso pantone 180 C e il bianco pantone Trans Whyte;
 - b) la specificazione dell'attività è riportata in carattere maiuscolo in colore rosso pantone 180 C nella parte superiore dell'ellisse (**VILLAGGIO TURISTICO**) mentre in quella inferiore appaiono sempre in colore rosso le stelle a cinque punte concernenti la classificazione a cui è stato assegnato l'esercizio.
2. Le modalità di utilizzo in concessione d'uso sono, invece, riportate nel successivo articolo 6 C del presente allegato.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La personalizzazione della targa in plexiglass o in materiale simile con il numero delle stelle concernenti la classificazione e secondo le caratteristiche e le dimensioni sopra riportate è effettuata dal titolare utilizzando il file scaricabile dal sito www.regione.sardegna.it, nell'apposita sezione dei procedimenti contenuta nella Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 4 C (Marina resort).

1. Per le strutture ricettive all'aria aperta denominate "marina resort", la targa riporta il simbolo distintivo rappresentato nell'ellisse n. 3 predisposto dalla Regione Sardegna secondo dimensioni, caratteri, forme e colori omogenei con la simbologia delle altre strutture ricettive all'aria aperta e contenenti le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) simbolo, su fondo blu, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e blu, costituito, al centro, da una bitta posizionata in un pontile a cui è assicurata una cima mediante un giro di collo intero diritto. Su entrambi i lati di questa figura sono rappresentati due timoni a otto razze e sotto ciascuno di essi, un moto ondoso stilizzato. Le tonalità utilizzate per i colori sono il blu pantone 534 C per lo sfondo e il rosso pantone 180 C e il bianco pantone Trans Whyte;
 - b) la specificazione dell'attività è riportata in carattere maiuscolo in colore rosso pantone 180 C nella parte superiore dell'ellisse (**MARINA RESORT**) mentre in quella inferiore appaiono sempre in colore rosso le stelle a cinque punte concernenti la classificazione a cui è stato assegnato l'esercizio.
2. Le modalità di utilizzo in concessione d'uso sono, invece, riportate nel successivo articolo 6 C del presente allegato.
3. La personalizzazione della targa in plexiglass o in materiale simile con il numero delle stelle concernenti la classificazione e secondo le caratteristiche e le dimensioni sopra riportate è effettuata dal titolare utilizzando il file scaricabile



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dal sito www.regione.sardegna.it, nell'apposita sezione dei procedimenti contenuta nella Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 5 C (Segni distintivi).

1. I segni distintivi illustrati nel precedente articolo sono i seguenti:

Ellisse n. 1 - CAMPEGGIO





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ellisse n. 2 – VILLAGGIO TURISTICO





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Ellisse n. 3 – MARINA RESORT





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6 C (Concessione d'uso del logo distintivo delle strutture ricettive).

1. I loghi rappresentati al precedente articolo 5 C sono dati in concessione d'uso gratuito dalla Regione Sardegna – Direzione generale dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio alle strutture ricettive all'aria aperta in possesso dei requisiti previsti dalla "Legge" e dal presente regolamento di attuazione.
2. Ai fini del suo legittimo utilizzo, i titolari delle strutture in argomento sottoscrivono l'apposita autocertificazione di cui al precedente articolo 26, comma 2, ai fini dell'avvio e/o della variazione dell'attività ricettiva.
3. I titolari delle strutture ricettive che utilizzano i loghi in argomento sono tenuti ad inserire nella parte inferiore del logo l'indicazione della classificazione secondo la simbologia sopra descritta, così come dichiarata o eventualmente rettificata dagli Enti competenti, ai sensi del citato articolo 24.
4. La disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica per il segno distintivo di identificazione della natura di struttura ricettiva ad "accessibilità universale" o "ecosostenibile".



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO D

“REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA DELLA QUALITÀ DI STRUTTURA “ECOSOSTENIBILE”.

Art. 1 D (Finalità, presupposti e obiettivi).

1. In coerenza con i principi contenuti nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030, approvata con DGR n. 39/56 dell'8.10.2021, ed in particolare con l'obiettivo di “realizzare un turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità”, si propone di riconoscere alle strutture ricettive all'aria aperta che possiedono determinati requisiti, strumentali al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in Sardegna, la qualità di “ecosostenibile. Questi ultimi sono stati elaborati sulla base dell'Agenda 2030 adottata dall'ONU nel 2015 e sulla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), adottata nel 2017, attualmente revisionata e in fase di approvazione conclusiva. Il fine ultimo è incentivare la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse e del territorio e la transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici nonché premiare le strutture ricettive all'aria aperta che cooperino allo sviluppo socioeconomico dei territori su cui insistono, come prescritto dalla citata DGR n. 39/56 del 2021, attraverso la rielaborazione dei rispettivi modelli economici e sociali in chiave di sviluppo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità.
2. I requisiti necessari di cui al precedente comma 1 sono illustrati nei successivi commi e trovano il loro fondamento nella definizione enunciata dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) nel 2005, secondo cui il turismo sostenibile *“tiene pienamente conto dei suoi impatti economici, sociali e ambientali attuali e futuri, rispondendo alle esigenze dei visitatori, dell'industria, dell'ambiente e delle comunità ospitanti”*.
3. Le strutture ricettive all'aria aperta possono ottenere il riconoscimento della



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

qualifica di struttura “ecosostenibile”, se raggiungono i seguenti due obiettivi intermedi:

- a) ambientale;
 - b) socio-culturale.
4. Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente comma 3, le strutture devono raggiungere i criteri di seguito illustrati, riepilogati nella scheda riassuntiva contenuta nel successivo art. 6 D.

Art. 2 D. (Obiettivo intermedio ambientale).

1. La struttura ricettiva deve adottare processi produttivi a basso impatto ambientale che siano riconducibili ai seguenti criteri:

A. gestione della struttura.

1. Il criterio si intende raggiunto in caso di presenza, in alternativa tra loro, dei due seguenti sottocriteri:
- a) sottocriterio: certificazioni ISO 14001, EMAS, ISO tipo I, tutte in corso di validità;
 - b) sottocriterio: La presenza di almeno due dei presupposti di seguito enunciati comporta il raggiungimento del secondo sottocriterio:
 - a. presenza di un programma ed un registro di manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi che consumano energia, acqua o che hanno liquidi refrigeranti;
 - b. presenza di un programma di formazione del personale (compreso il personale esterno in appalto) sui temi della sostenibilità;
 - c. presenza di documentazione messa a disposizione degli ospiti sui comportamenti sostenibili e di questionari che consentano loro di comunicare direttamente alla struttura, reclami, commenti e suggerimenti;
 - d. educazione ambientale a favore degli ospiti;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B. Energia.

1. La presenza di almeno otto dei sottocriteri di seguito enunciati comporta il raggiungimento del criterio "*energia*":

1. Presenza di caldaie per acqua calda conformi alle norme in materia di rendimento energetico almeno equivalenti alle tre stelle;
2. presenza di unità di cogenerazione ad alto rendimento;
3. presenza di impianti per il riscaldamento locale d'ambiente o dell'acqua conformi ai criteri di efficienza energetica, pari ad almeno la classe A⁴ o alla massima classe per tipologia di apparecchio⁵;
4. utilizzo di lampade a basso consumo (classe A) per almeno 40% del totale e 50% di quelle accese per più di 5 ore;
5. presenza di impianti di regolazione della temperatura e di illuminazione dotati di spegnimento automatico^{6 7};
6. edifici passivi, in materiali naturali, dotati di un sistema di aerazione naturale,
7. temperatura nelle parti comuni regolata individualmente nel seguente intervallo designato:
 - a. temperatura consigliata agli ospiti e impostata dell'area comune in modalità di raffrescamento a 24° affinché la media ponderata sia pari a 26°C - 2°C di tolleranza, o superiore, su richiesta dei clienti, per la

⁴ Per gli scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato > S e ≤XXL:
Classe energetica A+

⁵ Per gli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria, almeno A+

⁶ I sistemi e le apparecchiature di riscaldamento devono essere dotati di spegnimento automatico quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza. b) I sistemi automatici (per esempio sensori, chiave/scheda centralizzata ecc.) che spengono tutta l'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza sono installati all'atto della costruzione e/o ristrutturazione di tutti gli alloggi/camere nuovi e/o ristrutturati.

⁷ Per almeno il 90% delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

durata dell'estate;

b. temperatura consigliata agli ospiti e impostata dell'area comune in modalità di riscaldamento a 20° affinché la media ponderata sia pari a 19°, + 2°C di tolleranza, o inferiore, su richiesta dei clienti per la durata dell'inverno⁸;

8. assenza di apparecchi energivori per il riscaldamento o il condizionamento di aree esterne;
9. almeno il 50 % di energia elettrica utilizzata nella struttura proviene da fonti di energia rinnovabili (o il 100% se sono presenti almeno 5 fornitori che possano offrirla nel mercato elettrico, mediante una tariffa verde individuale);
10. mancato utilizzo di carbone e di olio combustibile ad alto tenore di zolfo ($S > 0,1\%$);
11. possibilità di ricarica per le autovetture elettriche dei clienti, mediante la installazione di almeno una apposita colonnina;
12. presenza di un sistema di recupero del calore per una o due delle seguenti categorie: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscine e acque reflue provenienti da impianti sanitari;
13. almeno il 90 % delle finestre nelle camere e nelle aree comuni riscaldate e/o condizionate devono essere isolate almeno con doppio vetro o equivalente;
14. in caso di presenza di asciugamani elettrici, questi devono essere muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ISO tipo I;
15. almeno il 70% dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare o raffreddare le stanze e per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

16. presenza di un sistema fotovoltaico o eolico per la produzione di energia elettrica che fornisca o fornirà almeno il 25% dell'energia consumata all'anno.

C. Gestione delle acque:

1. La presenza di almeno quattro dei presupposti di seguito enunciate comporta il raggiungimento del criterio *"gestione delle acque"*:
 1. flusso medio d'acqua dei rubinetti non deve superare il limite di 8,5 l/min. ad eccezione delle vasche da bagno, delle docce con soffione e dell'idromassaggio;
 2. gli eventuali orinatoi installati non hanno il flusso di risciacquo continuo;
 3. i wc installati devono avere un flusso massimo di 4,5 l/min. e le cassette del wc devono avere una doppia cassetta con differenti erogazioni d'acqua⁹;
 4. nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico;
 5. gli asciugamani non devono essere automaticamente cambiati con la frequenza prevista per la categoria della struttura, ma solo quando richiesto dagli ospiti, a tal fine va riposta un'adeguata comunicazione che inviti al cambio della biancheria su richiesta;
 6. la struttura deve utilizzare dispositivi idraulici e apparecchi particolarmente efficienti (ad es. marchio di qualità, bassi flussi, prestazioni lavastoviglie,

⁹ Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE della Commissione. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli sopra elencati.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lavatrici);

7. la struttura attua buone pratiche sulla gestione delle acque destinate alla eventuale piscina ed idromassaggio esterno, al riciclaggio delle acque piovane, all'uso dei detersivi (informando sulla durezza dell'acqua);
8. la struttura utilizza solo specie vegetali autoctone¹⁰ o esotiche, non invasive¹¹.

D. Rifiuti e scarichi.

1. La presenza di almeno tre dei sottocriteri di seguito enunciati comporta il raggiungimento del criterio "rifiuti e scarichi":

1. "prodotti usa e getta": se non richiesto dalla normativa vigente, nelle stanze e nei ristoranti la struttura ricettiva non deve utilizzare i seguenti prodotti "usa e getta":

- prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.);
- tazze, piatti e posate;

2. con riferimento ai contenitori delle bevande e degli alimenti somministrati:

- a. bibite in lattina "usa e getta": salvo obblighi di legge, la struttura ricettiva non deve somministrare le bibite in lattina "usa e getta" nelle aree di proprietà o sotto la sua gestione diretta;
- b. bottiglie riutilizzabili: nella struttura ricettiva almeno una delle seguenti bevande deve essere offerta in bottiglie riutilizzabili: bevande non alcoliche, acqua e birra;
- c. la struttura mette a disposizione dei clienti punti di distribuzione bevande

¹⁰ Per specie autoctone si intendono specie naturalmente presenti nel paese.

¹¹ per specie non invasive si intendono specie vegetali non naturalmente presenti nel paese e per le quali non esistono prove che si riproducano, impiantino e diffondano facilmente o che possano incidere negativamente sulla biodiversità autoctona



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

con contenitori riempibili o vuoto a rendere, in percentuale almeno pari al 50%;

- d. confezioni per la prima colazione: salvo obblighi di legge, le confezioni monoporzione per la prima colazione non devono essere utilizzate per le derrate alimentari non deperibili¹²;
- e. qualora la struttura ricettiva non possa fare a meno di utilizzare prodotti usa e getta, questi devono essere biodegradabili o, comunque, deve essere garantito il riciclo degli imballaggi.

Questo sottocriterio è raggiunto qualora siano realizzate almeno 3 delle voci sopraenunciate con lettere.

- 3. raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti: la struttura deve essere fornita contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo la normativa locale applicabile. Nelle stanze devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- 4. raccolta differenziata dei rifiuti da parte del personale: il personale della struttura deve suddividere i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali di gestione dei rifiuti;
- 5. rifiuti organici e compostaggio: nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino; rifiuti di cucina) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo i regolamenti locali;
- 6. smaltimento di grassi/oli: devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.

Questo sottocriterio è raggiunto qualora siano realizzate almeno 3 delle voci

¹² Sono esonerati da questo criterio: i negozi e i distributori automatici gestiti dalla struttura ricettiva e le monodosi di zucchero e caffè collocate nelle camere e che le capsule di caffè siano restituite al produttore per essere riciclate.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sopraenunciate;

E. Trattamento acque reflue e innaffiatura.

1. La presenza di entrambi i sottocriteri di seguito enunciati comporta il raggiungimento del criterio *“rifiuti e scarichi”*:

1. La struttura deve trattare tutte le acque reflue. Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia. In quest'ultimo caso, il trattamento in loco di tali acque comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con >95% di rimozione di BOD (domanda chimica di ossigeno), >90% di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso;
2. la struttura deve -preferibilmente- utilizzare acqua riciclata per innaffiare le proprie aree verdi e comunque avvalersi di sistemi di irrigazione efficiente.

F. Tutela del paesaggio e della biodiversità.

1. La struttura ricettiva non deve incidere negativamente sul patrimonio paesaggistico-ambientale presente, applicando almeno quattro dei criteri comportamentali che seguono. La loro attuazione comporta il raggiungimento del criterio *“Tutela del paesaggio e della biodiversità”*:

1. il gestore adotta le misure necessarie per contenere l'impatto delle sue infrastrutture e dei flussi turistici stessi sul territorio, allo scopo di gravare il meno possibile sulle risorse ambientali (acqua, aria, suolo, risorse biologiche), anche attraverso l'utilizzo di materiali di costruzione eco – compatibili e riciclabili. In caso di ristrutturazione, il gestore deve utilizzare sistemi che garantiscano il miglioramento delle prestazioni ambientali della struttura (quali: sistemi di isolamento termico, illuminazione a basso consumo energetico, etc.);



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. gli eventuali interventi di recupero e di restauro delle strutture edilizie devono rispettare le caratteristiche tipologiche-strutturali locali, assicurando il mantenimento delle rilevanze storico-architettoniche della struttura con l'uso di materiali naturali e locali, tipici della tradizione costruttiva dell'area, dando la priorità alla salvaguardia dei manufatti preesistenti;
3. la struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante un'adeguata informazione riguardante la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione e fruizione della natura adottate a livello locale e l'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale, quali libri, animazioni, eventi;
4. la struttura deve mettere a disposizione degli ospiti un numero adeguato biciclette e di biciclette elettriche, pari ad almeno il 20% del numero totale delle persone autorizzate;
5. gli spazi verdi (giardini e orti biologici) devono essere trattati senza l'uso di prodotti fitosanitari selettivi o secondo i principi dell'agricoltura biologica;
6. gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura turistica e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto alternativi, preferibili sotto il profilo ambientale;
7. divieto di fumo nelle aree comuni al chiuso e in almeno l'80% delle camere o degli alloggi;
8. il menu, la carta igienica, i tovaglioli, le fatture e tutto il materiale pubblicitario e informativo devono essere in carta riciclata o materiale riciclato al 100%, preferendo, ove possibile, il ricorso a informazioni *on line* facilmente accessibili alla clientela ospitata.

G. Gestione della luce e del rumore.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La struttura deve adottare le necessarie misure per contrastare il fenomeno dell'inquinamento luminoso e acustico, in sintonia con il territorio in cui sono inserite. La presenza di entrambi i presupposti di seguito enunciati comporta il raggiungimento del criterio *"gestione della luce e del rumore"*:

1. Inquinamento luminoso.

La struttura – oltre a utilizzare lampadine a basso consumo, almeno di classe A – deve applicare misure tali da limitare la luminosità nelle ore notturne, evitando, per quanto possibile, ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

Le strutture devono rispettare le prescrizioni riguardante le zone di particolare tutela e protezione contenute nell'art. 11 delle *"Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo risparmio energetico"*, come modificate dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 60/23 del 5 Novembre 2008.

2. Inquinamento acustico.

Ai sensi dell'art. 2.1° della L. 26.10.1995, n. 447, che definisce l'inquinamento acustico come *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi"*, le strutture dovranno adottare le adeguate misure per evitare ogni forma di inquinamento acustico, nel rispetto dei parametri previsti dalle Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale, approvate con DGR n. 69/2 del 14.11.2008, per la classe I



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ossia le “aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione”, aggiornate, con riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici, dalla DGR n. 18/19 del 5.04.2016.

H. Qualità delle acque balneabili (se la struttura è ubicata in località costiera)

1. Le acque balneabili limitrofe alla struttura ricettiva costiera devono rispettare i seguenti livelli di contaminazione, espressi in ufc/100 ml:
 - escherichia coli: ≤ 250 ;
 - enterococchi Intestinali: ≤ 100 .
2. Il rispetto dei parametri sopra enunciati comporta il raggiungimento del criterio “qualità delle acque balneabili”.

Art. 3 D. (Obiettivo intermedio socio - culturale).

1. La struttura ricettiva deve favorire l'interazione tra i propri ospiti e il contesto socio culturale in cui è inserita, stimolando un percorso di apprendimento reciproco che costituisca anche un volano di tutela e di sviluppo delle tradizioni artigianali del luogo.
2. L'obiettivo di cui al presente articolo è ottenuto qualora siano presenti almeno tre dei seguenti criteri comportamentali:

1. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dell'identità e delle risorse locali.

La struttura deve interagire con le caratteristiche e i valori ambientali e paesistici del territorio, rendendo possibile il benessere e la crescita culturale delle persone ospitate, favorendo il loro incontro con la comunità locale e la sua cultura in un rapporto di reciproca integrazione tra economia del territorio ed offerta turistico-ricettiva. A questo scopo, nella struttura deve essere messo a disposizione della clientela – in uno spazio dedicato – materiale informativo logistico e culturale sul territorio, assicurando la presenza di personale preparato a fornire informazioni sulla storia e sulle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tradizioni del territorio, sugli eventi culturali e sulle manifestazioni locali, sulle ricchezze enogastronomiche, artigianali artistiche e sui trasporti (orari e tragitti dei mezzi di trasporto pubblico). È anche necessario mettere a disposizione della clientela percorsi escursionistici o gite organizzate o, comunque, materiale divulgativo che faciliti le gite individuali del turista nel territorio.

2. Garanzia delle condizioni di lavoro eque e inclusive

- a. la struttura deve assicurare che tutto il personale impiegato sia stato assunto regolarmente, applicando un contratto il cui contenuto sia conforme al CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e coerente con la tipologia del rapporto, assicurando una retribuzione equa per il lavoro prestato, indipendentemente dalla loro posizione o dal loro genere;
- b. promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, in cui il personale sia trattato con dignità e rispetto, offrire opportunità di formazione e sviluppo professionale, agevolando progressioni di competenza e carriera;
- c. monitorare costantemente le pratiche di lavoro e gli ambienti di lavoro per identificare e risolvere eventuali problemi di equità o ingiustizia;

Questo sottocriterio è raggiunto qualora siano realizzate almeno due delle tre voci sopra enunciate con lettere.

3. Arredamento interno ed esterno della struttura coerente con le tradizioni del territorio.

L'arredamento deve riflettere, per quanto oggettivamente possibile, la cultura e le tradizioni del territorio in cui è inserito. Nelle aree di ricezione dei clienti devono essere presenti complementi di arredo realizzati con materiali tipici dell'artigianato locale e con foggia tradizionale. Il criterio può essere soddisfatto anche ricorrendo a qualsiasi manufatto realizzato con



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

materiali naturali, vernici sostenibili, preferibilmente se realizzato da artigiani locali.

4. Promozione delle realtà artigianali ed enogastronomiche locali, frutto delle tradizioni del territorio.

La struttura ricettiva deve garantire un adeguato spazio allestito al suo interno per la promozione dell'artigianato, della enogastronomia, biocosmesi e prodotti in generale dell'economia locale circolare, destinato alla propria clientela, sia mediante vendita diretta e sia mediante opuscoli, brochure e campioni in esposizione che rinviino a venditori locali, legati da apposite convenzioni con la struttura ricettiva che offrano la possibilità all'ospite della struttura di acquistare questi prodotti con almeno il 10% di sconto sui normali prezzi praticati alla clientela.

5. Adeguate offerta di vini di produzione locale e tipici del territorio.

La struttura ricettiva deve assicurare adeguata rappresentanza (anche in termini di visibilità all'interno della "*Carta dei vini*"), fra la varietà di vini che vengono serviti, alle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo al patrimonio di vini DOC e DOCG, biologici e naturali.

Art. 4 D. (Riconoscimento).

1. La struttura, per ottenere il riconoscimento di struttura ricettiva all'aria aperta "*ecosostenibile*" deve raggiungere entrambi i due obiettivi intermedi di cui al precedente art. 1D, comma 3, secondo i criteri di valutazione enunciati in precedenza.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente deve essere attestato dal richiedente mediante apposita dichiarazione sostitutiva, in occasione del procedimento di classificazione di cui all'art. 24 delle presenti Direttive e sussiste il potere di verifica di cui all'art. 24, commi 5 e seguenti delle stesse Direttive.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. In caso di perdita dei requisiti, il gestore della struttura deve effettuare la conseguente comunicazione ai sensi dell'art. 26, comma 4 delle presenti Direttive.

Art. 5 D. (Segno distintivo per le strutture all'aria aperta ecosostenibili).

1. Le strutture ricettive all'aria aperta in possesso dei requisiti di cui al presente allegato possono utilizzare, unitamente al segno che individua la tipologia di struttura e la sua classificazione di cui in precedenza, anche il segno di seguito esposto, in tutte le forme consentite per l'utilizzo del predetto segno distintivo della tipologia e della sua classificazione.
2. Le modalità e i termini di utilizzo sono gli stessi illustrati nei commi 1 e 2 dell'art. 6 C del precedente allegato C.
3. Il segno distintivo per le strutture ricettiva "ecosostenibile" è il seguente:



Art. 6 D. (Scheda riassuntiva degli obiettivi e dei criteri necessari il riconoscimento della qualità di struttura "ecosostenibile").

OBIETTIVI: AMBIENTALI E SOCIO CULTURALI	
I. AMBIENTALE	
CRITERI	
A) Gestione della struttura	SI/NO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La presenza di almeno uno di questi due sottocriteri comporta il raggiungimento del criterio "gestione della struttura":		
1.		certificazioni ISO 14001 o EMAS, ISO tipo I in corso;
2.		In alternativa, almeno due tra:
	a.	presenza di un programma ed un registro di manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi che consumano energia, acqua o che hanno liquidi refrigeranti
	b.	presenza di un programma di formazione del personale (compreso il personale esterno in appalto) sui temi della sostenibilità;
	c.	presenza di documentazione messa a disposizione degli ospiti sui comportamenti sostenibili e di questionari che consentano loro di comunicare direttamente con la struttura, reclami, commenti e suggerimenti;
	d.	educazione ambientale verso gli ospiti.
Questo sottocriterio è raggiunto qualora siano realizzate almeno due delle voci sopraenunciate.		
Se ≥ 2 sottocriteri, allora SI		
B) Energia		SI/NO
La presenza di almeno otto dei sottocriteri di seguito enunciati comporta il raggiungimento del criterio "energia":		
1.		presenza di caldaie per acqua calda conformi alle norme in materia di rendimento energetico almeno equivalenti alle tre stelle;
2.		presenza di unità di cogenerazione ad alto rendimento;
3.		presenza di impianti per il riscaldamento locale d'ambiente o dell'acqua conformi ai criteri di efficienza energetica, pari ad almeno la classe A o alla massima classe per tipologia di apparecchio
4.		utilizzo di lampade a basso consumo (classe A) per almeno 40% del totale e 50% di quelle accese per più di 5 ore;
5.		presenza di impianti di regolazione della temperatura e di illuminazione dotati di spegnimento automatico
6.		edifici passivi, in materiali naturali, dotati di un sistema di aerazione naturale
7.		temperatura nelle parti comuni è regolata individualmente nel seguente intervallo designato:
	a.	temperatura impostata dell'area comune in modalità di raffrescamento, 24 °C o superiore, su richiesta dei clienti, per la durata dell'estate;
	b.	temperatura impostata dell'area comune in modalità di riscaldamento, 19°C o inferiore, su richiesta dei clienti, per la durata dell'inverno;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8	assenza di apparecchi energivori per il riscaldamento o il condizionamento di aree esterne;	
9	almeno il 50 % di energia elettrica utilizzata nella struttura proviene da fonti di energia rinnovabili (o il 100% se sono presenti almeno 5 fornitori che possano offrirla nel mercato elettrico, mediante una tariffa verde individuale);	
10	mancato utilizzo di carbone e di olio combustibile ad alto tenore di zolfo ($S > 0,1\%$);	
11	possibilità di ricarica per le autovetture elettriche dei clienti, mediante la installazione di almeno una apposita colonnina;	
12	presenza di un sistema di recupero del calore per una o due delle seguenti categorie: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscine e acque reflue provenienti da impianti sanitari;	
13	il 90 % delle finestre nelle camere e nelle aree comuni riscaldate e/o condizionate devono essere isolate almeno con doppio vetro o equivalente;	
14	in caso di presenza di asciugamani elettrici, questi devono essere muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ISO tipo I;	
15	almeno il 70% dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare o raffreddare le stanze e per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili;	
16	presenza di un sistema fotovoltaico o eolico per la produzione di energia elettrica che fornisca o fornirà almeno il 25% dell'energia consumata all'anno	
Se ≥ 8 sottocriteri, allora SI		
C) Gestione delle acque		
La presenza di almeno quattro dei sottocriteri di seguito enunciati comporta il raggiungimento del criterio "gestione delle acque"		
1.	flusso medio d'acqua dei rubinetti non deve superare il limite di 8,5 l/min. ad eccezione delle vasche da bagno, delle docce con soffione e dell'idromassaggio;	
2.	gli eventuali orinatoi installati non hanno il flusso di risciacquo continuo;	
3.	i wc installati devono avere un flusso massimo di 4,5 l/min. e le cassette del wc devono avere una doppia cassetta con differenti erogazioni d'acqua;	
4.	nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico;	
5.	gli asciugamani non devono essere automaticamente cambiati con la frequenza prevista per la categoria della struttura, ma solo quando richiesto dagli ospiti, a tal fine va riposta un'adeguata comunicazione che inviti al cambio della biancheria su richiesta;	
6.	la struttura deve utilizzare dispositivi idraulici e apparecchi particolarmente efficienti (ad es. marchio di qualità, bassi flussi, prestazioni lavastoviglie, lavatrici)	
7.	la struttura attua buone pratiche sulla gestione delle acque destinate alla eventuale piscina ed idromassaggio esterno, al riciclaggio delle acque piovane, all'uso dei detersivi (informando sulla durezza dell'acqua);	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8.	la struttura utilizza solo specie vegetali autoctone o esotiche, non invasive	
Se ≥ 4 sottocriteri, allora SI		
D) Rifiuti e scarichi		
La presenza di almeno tre dei sottocriteri di seguito enunciati comporta il raggiungimento del criterio "rifiuti e scarichi"		
1.	"prodotti usa e getta": se non richiesto dalla normativa vigente, nelle stanze e nei ristoranti la struttura ricettiva non deve utilizzare i seguenti prodotti "usa e getta": - prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.) ; - tazze, piatti e posate.	
2.	con riferimento ai contenitori delle bevande e degli alimenti somministrati:	
a.	bibite in lattina "usa e getta": salvo obblighi di legge, la struttura ricettiva non deve somministrare le bibite in lattina "usa e getta" nelle aree di proprietà o sotto la sua gestione diretta;	
b.	bottiglie riutilizzabili: nella struttura ricettiva almeno una delle seguenti bevande deve essere offerta in bottiglie riutilizzabili: bevande non alcoliche, acqua e birra;	
c.	la struttura mette a disposizione dei clienti punti di distribuzione bevande con contenitori riempiabili o vuoto a rendere, in percentuale almeno pari al 50%;	
d.	confezioni per la prima colazione: salvo obblighi di legge, le confezioni monoporzione per la prima colazione non devono essere utilizzate per le derrate alimentari non deperibili;	
e.	qualora la struttura ricettiva non possa fare a meno di utilizzare prodotti usa e getta, questi devono essere biodegradabili o, comunque, deve essere garantito il riciclo degli imballaggi	
Questo sottocriterio è raggiunto qualora siano realizzate almeno 3 delle voci sopraenunciate.		
3.	raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti: la struttura deve essere fornita di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo la normativa locale applicabile. Nelle stanze devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti;	
4.	raccolta differenziata dei rifiuti da parte del personale: il personale della struttura deve suddividere i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali di gestione dei rifiuti;	
5.	rifiuti organici e compostaggio: nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino; rifiuti di cucina) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo i regolamenti locali	
6.	smaltimento di grassi/oli: devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente;	
Se ≥ 3 sottocriteri, allora SI		



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E. Trattamento acque reflue e innaffiatura			
Occorre la contemporanea presenza di entrambi i sottocriteri per il raggiungimento del criterio "trattamento acque reflue e innaffiatura"			
1.		la struttura deve trattare tutte le acque reflue. Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia. In quest'ultimo caso, il trattamento in loco di tali acque comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con >95% di rimozione di BOD (domanda chimica di ossigeno), >90% di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso;	
2.		la struttura deve -preferibilmente- utilizzare acqua riciclata per innaffiare le proprie aree verdi e comunque avvalersi di sistemi di irrigazione efficiente	
Se = 2 sottocriteri, allora SI			
F. Tutela del paesaggio e delle biodiversità			
La presenza di almeno quattro dei seguenti sottocriteri comporta il raggiungimento del criterio "tutela del paesaggio e biodiversità"			
1.		il gestore adotta le misure necessarie per contenere l'impatto delle sue infrastrutture e dei flussi turistici stessi sul territorio, allo scopo di gravare il meno possibile sulle risorse ambientali (acqua, aria, suolo, risorse biologiche), anche attraverso l'utilizzo di materiali di costruzione eco - compatibili e riciclabili. In caso di ristrutturazione, il gestore deve utilizzare sistemi che garantiscano il miglioramento delle prestazioni ambientali della struttura (quali: sistemi di isolamento termico, illuminazione a basso consumo energetico, etc.);	
2.		gli eventuali interventi di recupero e di restauro delle strutture edilizie devono rispettare le caratteristiche tipologiche-strutturali locali, assicurando il mantenimento delle rilevanze storico-architettoniche della struttura con l'uso di materiali naturali e locali, tipici della tradizione costruttiva dell'area, dando la priorità alla salvaguardia dei manufatti preesistenti;	
3.		la struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante un'adeguata informazione riguardante la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione e fruizione della natura adottate a livello locale e l'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale, quali libri, animazioni, eventi;	
4.		la struttura deve mettere a disposizione degli ospiti un numero adeguato biciclette e di biciclette elettriche, pari ad almeno il 20% del numero totale delle persone autorizzate;	
5.		gli spazi verdi (giardini e orti biologici) devono essere trattati senza l'uso di prodotti fitosanitari selettivi o secondo i principi dell'agricoltura biologica;	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6.	gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura turistica e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto alternativi, preferibili sotto il profilo ambientale;	
7.	divieto di fumo nelle aree comuni al chiuso e in almeno l'80% delle camere o degli alloggi;	
8.	il menu, la carta igienica, i tovaglioli, le fatture e tutto il materiale pubblicitario e informativo devono essere in carta riciclata o materiale riciclato al 100%, preferendo, ove possibile, il ricorso a informazioni on line facilmente accessibili alla clientela ospitata;	
Se ≥ 4 sottocriteri, allora SI		
G. Gestione della luce e del rumore		
Occorre la contemporanea presenza di entrambi i sottocriteri per il raggiungimento del criterio "trattamento acque reflue e innaffiatura"		
1	<u>Inquinamento luminoso</u> : La struttura – oltre a utilizzare lampadine a basso consumo, almeno di classe A – deve applicare misure tali da limitare la luminosità nelle ore notturne, evitando, per quanto possibile, ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. Le strutture devono rispettare le prescrizioni riguardante le zone di particolare tutela e protezione contenute nell'art. 11 delle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo risparmio energetico", come modificate dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 60/23 del 5 Novembre 2008.	
2.	<u>Inquinamento acustico</u> : le strutture dovranno adottare le adeguate misure per evitare ogni forma di inquinamento acustico, nel rispetto dei parametri previsti dalle Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale, approvate con DGR n. 69/2 del 14.11.2008, per la classe I ossia le "aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione", aggiornate, con riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici, dalla DGR n. 18/19 del 5.04.2016.	
Se= 2 sottocriteri, allora SI		
H. Qualità delle acque balneabili (se la struttura è ubicata in località costiera)		
La presenza del sottocriterio di seguito enunciato comporta il raggiungimento del criterio "Qualità delle acque balneabili"		
1.	Le acque balneabili limitrofe alla struttura ricettiva costiera devono rispettare i seguenti livelli di contaminazione, espressi in ufc/100 ml: o escherichia coli: ≤ 250; o enterococchi intestinali: ≤ 100.	
Se = 1 sottocriterio, allora SI		
II. SOCIO CULTURALE		



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRITERI			
La presenza di almeno tre dei sottocriteri di seguito enunciati comporta il raggiungimento dell'obiettivo intermedio "socio culturale"			
1.		Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dell'identità e delle risorse locali	
2.		Garanzia delle condizioni di lavoro eque e inclusive	
	a.	tutto il personale impiegato sia stato assunto regolarmente, applicando un contratto il cui contenuto sia conforme al CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e coerente con la tipologia del rapporto, assicurando una retribuzione equa per il lavoro prestato, indipendentemente dalla loro posizione o dal loro genere.	
	b.	promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, in cui il personale sia trattato con dignità e rispetto, offrire opportunità di formazione e sviluppo professionale, agevolando progressioni di competenza e carriera;	
	c.	monitorare costantemente le pratiche di lavoro e gli ambienti di lavoro per identificare e risolvere eventuali problemi di equità o ingiustizia;	
		Questo sottocriterio è raggiunto qualora siano realizzate almeno 2 delle 3 delle voci sopraenunciate.	
3.		Arredamento interno ed esterno della struttura coerente con le tradizioni del territorio.	
4.		Promozione delle realtà artigianali ed enogastronomiche locali, frutto delle tradizioni del territorio.	
5.		Adeguate offerta di vini di produzione locale e tipici del territorio.	
Se ≥ 3 sottocriteri, allora SI			



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella 1

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE						
1.1	Densità Ricettiva						
1.1.1	Campeggi: Mq. per unità di CRM (Capacità Ricettiva Massima)	28	32	36	40	44	
1.1.2	Villaggi Turistici: Mq. per unità di CRM (Capacità Ricettiva Massima)	32	36	40	44	48	
1.2	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (nota 1)						
1.2.1	con fondo naturale	x	x				
1.2.2	con spargimento di pietrisco o ghiaia o autobloccanti per almeno il 50%			x	x	x	
1.3	Viabilità pedonale						
1.3.1	passaggi pedonali per le piazzole non raggiunte da altra viabilità	x	x	x	x	x	
1.4	Parcheggio auto (nota 1)						



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS/A/2023/7214 - 8/11/2023

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
1.4.1	Campeggi: numero minimo di posti auto in percentuale delle piazzole	15%	15%	15%	15%	15%	15%
1.4.2	Villaggi Turistici: numero minimo di posti auto in percentuale delle piazzole	20%	20%	20%	20%	20%	20%
1.4.3	navetta per l'arrivo e la partenza dei clienti in caso di area parcheggio distante oltre 500 metri dall'ingresso della struttura	x	x	x	x	x	x
1.5	Aree libere per uso comune						
1.5.1	di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie della struttura	x	x	x			
1.5.2	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie della struttura				x	x	x
1.6	Aree ombreggiate						
1.6.1	di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie della struttura	x	x				
1.6.2	di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie della struttura			x			
1.6.3	di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie della struttura				x		
1.6.4	Campeggi: di superficie complessiva non inferiore al 35% dell'intera superficie della struttura						x
1.6.5	Villaggi Turistici: di superficie complessiva non inferiore al 45% dell'intera superficie della struttura						x
1.7	Individuazione delle piazzole						



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
1.7.1	piazzola numerata ed individuata con segnali sul terreno, picchetti o con vegetazione	x	x	x	x	x	x
2	SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI						
2.1	Servizio ricevimento/accettazione/informazione/portineria						
2.1.1	assicurato 8/24 ore	x	x				
2.1.2	assicurato 12/24 ore			x			
2.1.3	assicurato 16/24 ore				x	x	x
	Servizio di sorveglianza nelle ore notturne						
2.1.4	un addetto in servizio fino a 500 ospiti presenti e due addetti in servizio fino a 1.000, più un addetto ogni ulteriori 1.500 ospiti presenti						x
2.1.5	un addetto in servizio fino a 500 ospiti presenti e due addetti in servizio fino a 1.500, più un addetto ogni ulteriori 2.000 ospiti presenti					x	
2.1.6	un addetto in servizio fino a 1.000 ospiti presenti e due addetti in servizio fino a 2.000, più un addetto ogni ulteriori 2.000 ospiti presenti	x	x	x			
	Servizio di Custodia Valori						
2.1.7	assicurato			x	x	x	x



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS/A/2023/7214 - 8/11/2023

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
2.2	Lingue estere correntemente parlate dal personale addetto al ricevimento						
2.2.1	dal responsabile in servizio, almeno due lingue, tra cui l'inglese				X		X
2.2.2	dal personale di ricevimento, portineria e informazioni (almeno inglese)	X	X				
2.2.3	dal personale di ricevimento, portineria e informazioni (almeno due lingue, fra cui inglese)			X	X		
2.2.4	dal personale di ricevimento, portineria e informazioni (almeno tre lingue, fra cui inglese)						X
2.3	Modalità di riconoscimento del personale						
2.3.1	cartellino identificativo per tutto il personale	X	X	X	X		X
2.3.2	divise				X		X
2.4	Servizi vari						
2.4.1	impianto wifi aree comuni	X	X	X	X		X
2.4.2	servizio di sorveglianza	X	X	X	X		X
2.5	Pulizia delle aree e dei locali comuni						
2.5.1	almeno una volta al giorno	X	X	X			



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
2.5.2	almeno due volte al giorno					X	X
2.6	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie						
2.6.1	due volte al giorno	X	X	X			
2.6.2	tre volte al giorno				X	X	X
2.7	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi						
2.7.1	almeno una volta al giorno	X	X	X	X		
2.7.2	almeno due volte al giorno						X
2.8	Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi adibite al campeggio (Nota 2)						
2.8.1	5 w.c. fino a 100 ospiti	X	X	X	X	X	X
2.8.2	1 w.c. ogni 33 ospiti ulteriori	X	X	X	X	X	X
2.8.3	5 docce chiuse fino a 100 ospiti	X	X	X	X	X	X
2.8.4	1 doccia chiusa ogni 50 ospiti ulteriori	X	X				
2.8.5	1 doccia chiusa ogni 35 ospiti ulteriori				X	X	
2.8.6	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti ulteriori						X



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS/A/2023/7214 - 8/11/2023

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
2.8.7	1 lavabo ogni 35 ospiti	x	x				
2.8.8	1 lavabo ogni 30 ospiti			x	x		
2.8.9	1 lavabo ogni 20 ospiti						x
2.8.10	1 lavello per stoviglie ogni 55 ospiti	x	x				
2.8.11	1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti			x			
2.8.12	1 lavello per stoviglie ogni 45 ospiti				x		x
2.8.13	1 lavatoio per panni ogni 120 ospiti con minimo 2 lavatoi	x	x				
2.8.14	1 lavatoio per panni ogni 100 ospiti con minimo 2 lavatoi			x	x		x
2.8.15	1 lavapiedi ogni 50 ospiti	x	x	x			
2.8.16	1 lavapiedi ogni 40 ospiti				x		x
2.8.17	2 lavatrici ad uso comune ogni 200 piazzole con il minimo di una				x		x
2.8.18	1 vuotatoio Acque Nere (w.c. chimici) nel raggio di 200 mt dalla piazzola servita	x	x	x	x		x
2.8.19	1 vuotatoio Acque Chiare (lavelli e docce) nel raggio di 200 mt dalla piazzola servita	x	x	x	x		x
2.8.20	1 camper service per struttura (salvo impedimenti realizzativi asseverati da un tecnico abilitato)	x	x	x	x		x
2.8.21	1 servizio igienico per disabili: 1 ogni 1000 ospiti	x	x	x	x		x
Macchine ed altri allestimenti nei servizi							
2.8.22	lavabiancheria automatica				x		x
2.8.23	zona stireria						x



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
2.8.24	zona stenditoio oppure macchine asciugatrici		x		x		
2.8.25	zona stenditoio dotato di macchine asciugatrici				x		x
2.9	Erogazione acqua calda (Nota 3)						
2.9.1	presente in almeno nel 50% delle docce chiuse	x	x	x			
2.9.2	presente in almeno l' 80% delle docce chiuse				x		x
2.9.3	presente in almeno il 40% dei lavabi o lavelli				x		
2.9.4	presente in almeno il 80% dei lavabi o lavelli						x
2.10	Primo Soccorso						
2.10.1	cassetta di primo soccorso, conforme alle specifiche del D.lvo 81/2008	x	x	x	x		x
2.10.2	locale attrezzato (con C.R.M. superiore a 1.500)				x		x
2.11	Dotazione delle piazzole						
2.11.1	colonnine a norma con prese di corrente per allaccio alla rete elettrica, per l'80% delle piazzole.	x	x	x	x		x
2.12	Dotazione delle unità abitative (Nota 3)						



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS/A/2023/7214 - 8/11/2023

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
2.12.1	allaccio alla rete elettrica con presa di corrente nel 100%	x	x	x	x	x	x
2.12.2	aria condizionata nel 50 % delle U.A.				x		
2.12.3	aria condizionata nell'80 % delle U.A.					x	
2.12.4	connessione internet con copertura del 50% qualora la struttura sia raggiunta dalla relativa connessione				x		
2.12.5	connessione internet con copertura del 100% qualora la struttura sia raggiunta dalla relativa connessione						x
2.13	Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative con allacciamento agli impianti idrico e fognario (Nota 3)						
2.13.1	lavabo, doccia e w.c. nel 30%	x	x				
2.13.2	lavabo, doccia e w.c. nel 50%			x			
2.13.3	lavabo, doccia e w.c.. nel 70%				x		
2.13.4	lavabo, doccia e w.c. nel 100%						x
2.14	Servizi di ristoro e di commercio						
2.14.1	Bar (Nota 4)	x	x				
2.14.2	Bar			x	x		
2.14.3	Bar in locale apposito, con tavolini e sedie						x
2.14.4	Tavola calda o ristorante self-service			x	x		x



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
2.14.5	Spaccio (Nota 4)	x	x	x			
2.14.6	Market				x		x
2.15	Altre dotazioni						
Animazione Professionale							
2.15.1	attiva per almeno l'80% del periodo di apertura al pubblico						x
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli							
2.15.2	di superficie minima 0,25 mq. per unità di C.R.M. (min. mq. 400)						x
Are attrezzata per gioco bimbi							
2.15.3	con superficie minima 0,10 mq. per unità di C.R.M.				x		
2.15.4	con superficie minima 0,15 mq. per unità di C.R.M.						x
Servizio Informazioni turistiche							
2.15.5	attivo per l'intero periodo di apertura al pubblico				x		x
Web e servizi telematici							
2.15.6	Servizio di prenotazione telematica degli alloggi, gestito direttamente dal titolare o tramite soggetto terzo				x		x
2.15.7	Internet Point						x
2.15.8	Impianto Wi-Fi						x
2.15.9	Accettazione carte di credito (almeno due circuiti primari)				x		x



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		★	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
2.15.10	Presenza di linea telefonica fissa (Nota 5)	x	x	x	x	x	x

Note:

1) Gli obblighi di cui alle voci 1.2 e 1.4 non sussistono per le strutture ricettive all'aria aperta non raggiunti da strada carrozzabile. L'obbligo di cui alla voce 1.2 non sussiste per le strutture con solo accesso pedonale, o per impedimenti di natura tecnica, ambientale e/o paesaggistica asseverati da un tecnico.

2) Il numero di installazioni igienico sanitarie è da rapportarsi alle persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate l'obbligo di cui sopra persiste in misura pari al 10% dei corrispondenti valori per categoria.

3) Sono consentite deroghe a tale requisito per le unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, in caso di mancanza di spazi da destinare a tale uso ovvero in presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata. Sono altresì consentite deroghe, nei medesimi casi, con riferimento agli allestimenti mobili (tende e caravan).

4) L'obbligo si intende assolto se esistono punti di vendita nel raggio di 1 km.

5) L'obbligo non sussiste in caso di impedimenti tecnici. Per ragioni di sicurezza, deve essere comunque garantita una connessione fonica (telefonica mobile o radiofonica) con le forze dell'ordine ed i mezzi di soccorso.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella 2

**STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)**

(L.R. 28.7.2017, n. 16, art. 13, comma 1, lett. b))

**TABELLA PUNTEGGI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI,
DEGLI IMPIANTI LUDICI E RICREATIVI E DELLE CERTIFICAZIONI**

Requisiti previsti per la classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici a 2, 3, 4 e 5 stelle

Cat.	★★	≥ 8 punti
Cat.	★★★	≥ 15 punti
Cat.	★★★★	≥ 21 punti
Cat.	★★★★★	≥ 26 punti

n.	Voce	Punti
IMPIANTI SPORTIVI		
1	campo da pallavolo*	2
2	campo da pallacanestro*	2
3	campo da calcetto*	2
4	campo da tennis* (nota 1)	2
5	campo da padel*	2
6	campo da minigolf	2
7	campo da golf	6
8	campo da beachvolley*	1
9	campo da beachsoccer*	1
10	campo da bocce	1
11	pista per pattinaggio*	2
12	pista per skateboard*	2
13	tennis da tavolo (nota 2)	½
CENTRI PER IL BENESSERE PSICO - FISICO		
14	centro benessere/SPA comprensiva di idromassaggio e bagno turco o sauna (note 4, 5 e 6)	3
15	palestra attrezzata al coperto / area fitness	2
PISCINA		
16	piscina con superficie < 0,20 mq. per unità di C.R. (nota 3)	4
17	piscina con superficie > 0,20 mq. per unità di C.R. (nota 3)	6
18	piscina bambini	2
SERVIZI RICREATIVI E DI INTRATTENIMENTO		
19	calcio balilla	½
20	area giochi	1
21	teatro per spettacoli	2
22	staff animazione fino a 4 risorse (garantito min. 30gg)	1
23	staff animazione da 5 a 8 risorse (garantito min. 30gg)	2
24	staff animazione da 9 risorse in poi (garantito min. 30gg)	3



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

25	accessibilità ad attrezzature sportive e di svago da parte dei turisti disabili	4
PARCHI GIOCHI		
26	parco giochi acquatico	2
27	parco giochi per bambini fino 3 giochi	1
28	parco giochi per bambini > 3 giochi	2
SERVIZI BALNEARI		
29	stabilimento balneare	2
30	noleggio natanti e attrezzature ricreative in spiaggia	1
31	noleggio bici	1
SERVIZI COMMERCIALI ED ESCLUSIVISTICI		
32	bar	1
33	bar in locale apposito, con tavolini e sedie	2
34	tavola calda o ristorante self-service	2
35	ristorante à la carte per strutture ricettive con un numero di piazzole ≥ 200	3
36	market con rivendita tabacchi e giornali	2
37	vendita di prodotti DOP e IGP sardi	1
38	organizzazione di escursioni e attività di promozione del territorio	1
SERVIZI PER GLI ANIMALI AL SEGUITO		
39	accettazione degli animali di affezione	½
40	attrezzatura per la cura e l'igiene degli animali da affezione	1
41	dog beach all'interno del proprio stabilimento balneare	2
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E ACCESSIBILITÀ AI DISABILI		
42	certificazione di qualità ISO 9000 della struttura ricettiva	2
43	certificazione ambientale ISO 14001 della struttura ricettiva	2
44	certificazione ambientale EMAS della struttura ricettiva	2
45	certificazione ambientale ECOLABEL della struttura ricettiva	1
46	certificazione di sicurezza OHSAS 18001 della struttura ricettiva	3
46	certificazione di sicurezza riconosciuta dall'INAIL della struttura ricettiva	1
47	certificazione LEGAMBIENTE	1
48	completa accessibilità alle attrezzature per turisti disabili	3
COPERTURA WI - FI		
49	copertura WI-FI del 50% superficie della struttura	2
50	copertura WI-FI del 100% della superficie della struttura	3
PARCHEGGI		
51	parcheggio auto per il 100% delle piazzole	1
52	parcheggio auto coperto per il 50% delle piazzole	1
53	parcheggio auto coperto per il 75% delle piazzole	2
54	custodia valori in cassaforte nella struttura	½
VARIE		
55	asciugatrice	½



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

NOTE:

A. Le strutture devono raggiungere i punti minimi sopra esposti ai fini della classificazione da due a cinque stelle in presenza delle corrispondenti voci.

* in caso di campo polivalente il punteggio calcolato è pari al punteggio più alto delle varie categorie.

B. I punti relativi alle certificazioni si sommano solo se relativi a certificazione di diversa tipologia (di qualità, ambientale, di sicurezza).

- 1)** almeno 1 campo ogni 3000 unità di C.R.M. oppure almeno 3 campi;
- 2)** almeno 1 campo ogni 3000 unità di C.R.M. oppure almeno 4 campi;
- 3)** la superficie acqua complessiva delle piscine non può essere inferiore a mq 200;
- 4)** 1 posto vasca idromassaggio ogni 100 unità di C.R.M. fino a 1000 unità; 1 posto vasca idromassaggio ogni 150 unità di C.R.M. da 1000 a 2000 unità;
- 5)** il centro benessere deve essere composto almeno da centro estetico, sauna e/o bagno turco, idromassaggio;
- 6)** sauna e bagno turco: 1 posto ogni 200 posti di C.R.M. fino a 1000 unità; 1 posto ogni 300 unità di C.R.M. da 1000 a 2000 unità.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS/A/2023/214 - 8/11/2023

Tabella 3

**STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARRETRATA APERTA
MARINA RESORT**

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, art. 15, comma 1

	ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE (1)	★	★★	★★★	★★★★
1	POSTI BARCA				
1.1	Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette	x	x	x	x
1.2	Contrassegno numerico progressivo in ogni posto barca	x	x	x	x
2	IMPIANTI				
2.1	Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza	x	x	x	x
2.2	Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate				
2.2.1	numero punti di erogazione pari ad almeno il 30% dei posti barca	x			
2.2.2	numero punti di erogazione pari ad almeno il 50% dei posti barca		x		
2.2.3	numero punti di erogazione pari ad almeno il 70% dei posti barca			x	
2.2.4	numero punti di erogazione pari ad almeno il 100% dei posti barca				x
2.3	Impianto di illuminazione	x	x	x	x
2.4	Impianto idrico	x	x	x	x
2.5	Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata	x	x	x	x
2.6	Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente	x	x	x	x
2.7	Impianto rete internet wi-fi (2)				
2.7.1	Nella sola reception	x	x		
2.7.2	Nella reception, lungo i moli e le banchine e nei posti barca			x	x
3	SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI				
3.1	Vigilanza				
3.1.1	Assicurata 24/24 ore	x	x	x	x
3.1.2	Sistema di videosorveglianza			x	x
3.2	Servizio assistenza all'ormeggio				
3.2.1	Su richiesta nelle ore diurne	x			
3.2.2	Assicurata almeno 8 ore su 24 e su richiesta nelle altre ore		x		
3.2.3	Assicurata almeno 12 ore su 24 e su richiesta nelle altre ore			x	
3.2.4	Assicurata almeno 16 ore su 24 e su richiesta nelle altre ore				x
3.2.5	Mezzo per l'assistenza all'ormeggio				x
3.3	Ascolto radio VHF	x	x	x	x
3.4	Recupero oli esausti e batterie	x	x	x	x
3.5	Raccolta differenziata	x	x	x	x
3.6	Pulizia ordinaria delle aree comuni				
3.6.1	almeno 1 volta al giorno	x	x		
3.6.2	almeno 2 volte al giorno			x	x
3.7	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti				
3.7.1	almeno una volta al giorno	x	x	x	x
3.8	Installazioni igienico-sanitarie di uso comune				
3.8.1	1 wc ogni 20 posti barca	x	x	x	x
3.8.2	1 doccia chiusa ogni 40 posti barca	x	x		
3.8.3	1 doccia chiusa ogni 30 posti barca			x	
3.8.4	1 doccia chiusa ogni 20 posti barca				x
3.8.5	1 lavabo ogni 30 posti barca	x	x		
3.8.6	1 lavabo ogni 20 posti barca			x	x
3.8.7	1 lavatrice ed 1 asciugatrice ogni 200 posti barca (con minimo di 1 lavatrice)				x
3.8.8	1 vuotatoio per wc chimici ogni 200 posti barca	x	x	x	x
3.8.9	tutti i WC, le docce e i lavabo devono essere forniti di acqua calda e ubicati in locali dove venga garantita una temperatura minima di 20°	x	x	x	x
3.9	Pulizia delle installazioni igienico sanitarie				
3.9.1	almeno una volta al giorno	x			
3.9.2	almeno due volte al giorno		x	x	x
3.10	Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa e defibrillatore disponibili h 24	x	x	x	x
3.11	Erogazione acqua potabile				
3.11.1	numero punti di erogazione pari ad almeno il 30% dei posti barca	x			
3.11.2	numero punti di erogazione pari ad almeno il 50% dei posti barca		x		
3.11.3	numero punti di erogazione pari ad almeno il 70% dei posti barca			x	
3.11.4	numero punti di erogazione pari ad almeno il 100% dei posti barca				x
3.12	Sistemazione delle aree all'aperto per uso comune a prova d'acqua e polvere		x	x	x
3.13	Dotazione di un punto reception (3)	x	x	x	x
3.13.1	Con servizio assicurato almeno 4 ore su 24	x			
3.13.2	Con servizio assicurato almeno 8 ore su 24		x		
3.13.3	Con servizio assicurato almeno 12 ore su 24			x	
3.13.4	Con servizio assicurato almeno 16 ore su 24				x
3.14	Attrezzatura di ristoro (4)	x	x	x	x



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS/A/2023/7214 - 8/11/2023

**STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
MARINA RESORT**

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, art. 15, comma 1

	ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE (1)	★	★★	★★★	★★★★
3.14.1	bar	x	x	x	x
3.14.2	tavola calda o ristorante			x	x
3.15	Parcheggio auto interno				
3.15.1	numero di posti auto pari al 10% dei posti barca				x
3.15.2	Area rimessaggio scoperta			x	
3.15.3	Area rimessaggio coperta e scoperta				x
3.15.4	Attrezzatura idonea a superare le barriere architettoniche per l'imbarco				x
4	DOTAZIONI ED IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO				
4.1	Servizio di aspirazione a norma delle acque nere di bordo fisso o, in alternativa, mobile e disponibile su semplice chiamata (5)	x	x	x	x
4.2	Erogazione acqua potabile				
4.3	Pulizia giornaliera specchio acqueo	x	x	x	x
5	ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE E SERVIZI VARI AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE				
	★★ almeno cinque tra i servizi aggiuntivi di seguito illustrati				
	★★★ almeno dieci tra i servizi aggiuntivi di seguito illustrati				
	★★★★ oltre dieci tra i servizi aggiuntivi di seguito illustrati				
5.1.	Assistenza meccanica e riparazioni nautiche				
5.2.	Servizio carburanti				x
5.3.	Alaggio e varo o, in alternativa gru e travel Lift				x
5.4.	Cantiere Navale				
5.5.	Servizio subacqueo a richiesta				x
5.6.	Veleria (6)				
5.7.	Negozi articoli nautici (6)				
5.8.	Area Shopping (6)				
5.9.	Bancomat (6)				
5.10.	ricarica bombole (6)				
5.11.	Attrezzature sportive (almeno due) (7) (9)				x
5.12.	Attrezzature ricreative e servizi vari (almeno due) (8) (9)				x

Note

- (1) La presenza del servizio / attrezzatura è obbligatoria per le strutture che possiedono la classificazione indicata nella voce corrispondente
- (2) Tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile
- Il personale del ricevimento deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono il seguenti requisiti:
- (3) a) possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura e la destinazione richiesta;
b) conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura ed essere in possesso del relativo materiale informativo;
c) conoscere il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio.
- (4) L'obbligo si intende assolto se le attrezzature indicate si trovano ad una distanza non superiore a 300 metri anche se non sono gestite dalla struttura, purché sia stipulata idonea convenzione che preveda la garanzia del servizio per l'intero periodo di apertura della struttura.
- (5) I reflui devono essere obbligatoriamente convogliati alla rete fognaria.
- (6) Il requisito si intende soddisfatto se il punto vendita, anche non gestito dalla struttura, si trova ad una distanza non superiore a 500 metri.
- (7) ad es.: piscina, tennis, palestra, scuola vela, diving, etc...
- (8) ad es.: spa, centro wellness, parco giochi bambini, servizio baby sitting, tennis da tavolo, noleggio biciclette (minimo 6), noleggio scooter, noleggio auto, spiaggia attrezzata nelle vicinanze, noleggio articoli sportivi etc..
- (9) Il requisito si intende soddisfatto se l'impianto, anche non gestito dalla struttura, si trova ad una distanza non superiore a 300 metri.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "tur.assessore@pec.regione.sardegna.it" <tur.assessore@pec.regione.sardegna.it>,
"eell.assessore@pec.regione.sardegna.it" <eell.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data mercoledì 8 novembre 2023 - 10:17

Prot. n. 0018853 del 08/11/2023 - 35/5 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 25.10.2023 concernente Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della L.R. 28.7.2017, n. 16. Approvazione preliminare.

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0018853 del 08/11/2023. Il protocollo ha il seguente oggetto: 35/5 Consiglio regionale per l'esame di competenza - trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 25.10.2023 concernente Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b): campeggi, villaggi turistici e marina resort, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della L.R. 28.7.2017, n. 16. Approvazione preliminare. In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 24012994.pdf

Allegato(i)

24012994.pdf (161 KB)
DEL35-5.zip (8049 KB)
Segnatura.xml (3 KB)